

Il nuovo Codice di procedura penale: un cantiere anche linguistico

Jean-Luc Egger / Filippo Grandi | *L'elaborazione del nuovo Codice di procedura penale svizzero è stata un'opera di unificazione giuridica di grande rilievo ma ha posto anche numerosi problemi linguistici, segnatamente in sede di traduzione. Nell'articolo si descrivono i principi metodologici che hanno presieduto alla redazione del testo italiano e, sulla scorta di alcuni esempi concreti, si giustificano le scelte di alcuni termini o espressioni centrali. Anche per questo testo complesso, l'atto traduttivo risulta essere un momento decisivo per vagliare la chiarezza delle disposizioni e, pertanto, un processo ad alto valore aggiunto.*

Sommario

- 1 *Una problematica dimenticata*
- 2 *Dati contestuali e organizzazione del lavoro*
- 3 *L'approccio traduttivo: principali vincoli*
 - 3.1 *La nozione di vincolo*
 - 3.2 *Vincoli materiali*
 - 3.2.1 *Riforma giudiziaria*
 - 3.2.2 *Disposizioni processualpenalistiche vigenti*
 - 3.2.3 *Recepimento di altri atti normativi*
 - 3.3 *Vincoli formali*
- 4 *Le parole del CPP*
 - 4.1 *Procedura o diritto processuale: cosa disciplina il CPP?*
 - 4.2 *Procedura e procedimento*
 - 4.3 *Un nome per l'organo inquirente e requirente*
 - 4.4 *Le autorità giudicanti*
 - 4.5 *Raccolta e assunzione delle prove*
 - 4.6 *La «direzione» del procedimento*
 - 4.7 *I «rimedi giuridici»*
- 5 *Dal gratuito patrocinio alla ricusazione: giostrare con i vincoli intertestuali*
 - 5.1 *Il gratuito patrocinio*
 - 5.2 *Il iudex incapax e il iudex suspectus*
- 6 *Il valore aggiunto della traduzione*

«Et carmina fuisse leges, quae [...] cantu dictatae,
facilius memoriae mandabatur.
Unde idem verbum nómos et «legem» et «cantum» significat.
Et sic poetas fuisse primos legislatores».
(Giambattista Vico)¹

1 Una problematica dimenticata

Nelle discussioni che hanno preceduto e accompagnato l'elaborazione del nuovo Codice di procedura penale (CPP) un aspetto sovente sottaciuto, se non ignorato, è stato quello linguistico. Vi erano, evidentemente, importanti nodi materiali da sciogliere per unificare (in modo possibilmente consensuale) i 27 ordinamenti procedurali vigenti² e per innovare la disciplina in ambito processualpenalistico,³ come ad esempio scegliere il modello di perseguimento penale tra le varianti «pubblico ministero / giudice istruttore» o «pubblico ministero», determinare l'ampiezza dell'autonomia organizzativa lasciata ai Cantoni, definire i diritti riservati alla difesa, ammettere o meno l'esistenza di procedure semplificate, adottare un principio di opportunità più esteso,⁴ ma anche coordinare in modo efficace l'armonizzazione con altre leggi federali e il recepimento di normative vigenti. Tutti questi aspetti erano (e sono tuttora) fondamentali e meritavano riflessioni e dibattiti, ma il loro esame ha totalmente occultato un altro ordine di problematiche, riassumibile in alcune domande: che ne è dei termini che devono esprimere questo o talaltro istituto, quale lingua o strategia redazionale può meglio concretizzare gli intenti che animano questa ampia riforma o, ancora, quali sono le esigenze linguistiche che occorre soddisfare per profittare appieno di questa nuova codificazione, ossia, il nuovo CPP deve segnare anche una svolta nel linguaggio procedurale? A prescindere dal problema della trasposizione del CPP nelle tre lingue ufficiali (problema a sé stante sul quale ritorneremo), il rapporto di consustanzialità tra lingua e diritto (Sabatini 1990, 675) impone (o avrebbe dovuto imporre) una riflessione che accompagni e guidi l'elaborazione del CPP *in quanto testo* e in quanto insieme organico di *microtesti e proposizioni linguistiche*. Leggendo il messaggio a sostegno del disegno di CPP si ha invece l'impressione che la redazione del Codice sia stata tutto sommato un'operazione poco problematica, evidente e scevra di opzioni fondamentali, come se una volta stabilita la norma che devono esprimere le disposizioni si scrivessero da sé, quasi che, proprio come rilevava il linguista Francesco Sabatini parlando dei testi normativi, la lingua stessa si faccia legge in virtù delle sue sole capacità espressive.⁵ L'unica osservazione concernente la lingua riguarda l'opportunità offerta dal CPP «di uniformare in ampia misura una terminologia oggi caratterizzata da una molteplicità di nozioni talvolta

fuorviante»,⁶ ma nella sua laconicità questa nota linguistica spiega ben poco e pare confermare che per l'elaborazione del CPP gli aspetti meramente redazionali non meritassero tutto sommato che due righe di commento su un messaggio di oltre 300 pagine.⁷

In realtà l'elaborazione del testo italiano del CPP è stato anche un ampio e laborioso cantiere linguistico. Un testo di una tale complessità comporta in sede redazionale molteplici difficoltà, a cominciare con l'esame di innumerevoli opzioni per assegnare un nome appropriato a istituti, concetti e figure processuali e per trovare una formulazione delle disposizioni che sappia conciliare l'esigenza di chiarezza con quella di un organico rigore sistematico e con la certezza del diritto. L'unificazione del diritto processuale penale segna certo uno sviluppo incontestabile nel diritto penale svizzero sia per la sua applicazione sia per la dottrina e l'insegnamento, ma serve anche a creare nuovi punti di riferimento terminologici e ad unificare espressioni e usi linguistici pure in ambito italiano. Anche a livello linguistico occorre dunque tenere conto della dimensione innovatrice e per certi versi propositiva del nuovo codice, sicché non è sempre sufficiente attenersi soltanto agli usi più o meno attestati ma occorre guardare in avanti e, in particolare, anche oltre le frontiere per assecondare a livello linguistico talune tendenze in atto. Per la redazione della versione italiana il fatto che lo schema processuale previsto nel nuovo CPP si fondi ampiamente sul modello «pubblico ministero»⁸ vigente nel Cantone Ticino e che a questo riguardo le potenziali fonti testuali in lingua italiana siano assai limitate (e quindi relativamente più omogenee) rispetto a quelle in lingua tedesca o francese⁹ ha certamente facilitato il compito ma non ha affatto risolto tutte le difficoltà redazionali o traduttive. In linea generale, come si vedrà più in dettaglio oltre, nelle scelte terminologiche si è tentato di garantire che l'impianto terminologico del CPP possa integrarsi armoniosamente nel linguaggio processualpenalistico elvetico più assodato, profittando tuttavia puntualmente di questa occasione privilegiata per sintonizzare taluni concetti con l'uso tradizionale nell'area italoфона (cfr. gli esempi di «pubblico ministero», «istanza probatoria», «memoria» ...). A questo proposito va infatti notato che se è vero che l'italiano giuridico elvetico ha, pur nella sua natura variegata e diffratta,¹⁰ una propria legittima specificità e consistenza rispetto all'italiano giuridico della Penisola, è altrettanto giustificato unificare taluni usi linguistici laddove la differenza non sia fondata su specificità istituzionali o storiche oggettive, tanto più se si considera il grado di armonizzazione viepiù elevato a livello europeo delle diverse normative processuali penali.¹¹

2 Dati contestuali e organizzazione del lavoro

L'elaborazione del testo italiano del CPP va intesa come un processo, un lavoro in divenire, nel duplice senso di a) adeguamento del testo alle istanze che si fanno valere nel corso dell'iter legislativo (per cui il testo è oggetto di dibattiti e viene modificato) e b) di progressivo avanzare per aggiustamenti successivi, progressivo approfondimento conoscitivo e perfezionamento del dettato. Questo carattere di *work in progress* è determinato dall'iter legislativo: l'elaborazione del CPP è durata 13 anni e non è ancora del tutto terminata.¹² Una rappresentazione schematica del divenire del testo permette di constatare che sinora vi sono state almeno sei versioni ufficiali del CPP:

Le versioni ufficiali del CPP

Traduzione dell'avamprogetto [2000]

1. **Proposta** al Consiglio federale [aprile 2001]
2. **Avamprogetto** in consultazione corredato di rapporto esplicativo [giugno 2001]
Parere del Cantone Ticino
Aprile – ottobre 2005 traduzione disegno + messaggio
Ottobre 2005 revisione da parte di uno specialista SSI
Novembre 2005 parere da parte di un perito esterno
3. **Disegno** corredato di messaggio (FF) [dicembre 2005]
4. **Parametri** per la trattazione in Parlamento [2006-2007]
2006-2007 modifiche materiali in Parlamento
Luglio-agosto 2007 esame da parte della Comm. Red.
5. **Progetto** della Commissione di redazione per il voto finale [5 ottobre 2007]
Ottobre 2007 Rilettura prima della pubblicazione
6. **Testo sottoposto a referendum** (FF) [16 ottobre 2007]
[ev. 7. Testo in votazione nell'opuscolo di spiegazioni del Consiglio federale]
Autunno 2009 Ultima lettura
8. **Testo pubblicato** nella Raccolta ufficiale con decreto di promulgazione [fine 2009?]
9. **Testo integrato** nella Raccolta sistematica
10. **Estratti** a cura dell'UFLC o di privati
11. **Testo consolidato** nella RS (in base agli atti modificatori **pubblicati** nella RU)

Gli anni di gestazione del CPP e la molteplicità di versioni possono sembrare un vantaggio per il traduttore ed è anche vero che nel controllare o rimaneggiare le differenti versioni si scoprono sempre aspetti perfettibili, ma periodi così lunghi creano difficoltà, in primo luogo per garantire la continuità nell'approccio del testo. Anche se le persone che si occupano del testo restano le stesse (il che non è stato il caso), esse non possono evidentemente occu-

parsi per sei anni solo di questo testo per cui si ha un'inevitabile perdita di coscienza testuale, nel senso che ogni volta che si prende in mano il testo occorre «entrare» nuovamente in esso, il che, trattandosi di un codice di 457 articoli, non è certo immediato. Le modifiche che il testo subisce lungo l'iter legislativo sono quindi doppiamente insidiose in quanto non solo immettono nuovi concetti creando magari scompensi negli equilibri raggiunti nelle versioni precedenti, ma essendo distribuite su tempi lunghi rischiano di generare scelte incongrue con un cotesto (e contesto) ormai dimenticato (cfr. l'es. relativo all'art. 368 di cui al n. 6 infra).

Se tra l'avamprogetto e il disegno è passato parecchio tempo (sei anni), si nota che la traduzione italiana del disegno di CPP è stata effettuata in tempi assai brevi (poco più di sei mesi). In questa fase del lavoro ci si è potuto basare sul testo italiano dell'avamprogetto approntato nel 2001 dal DFGP e trarre profitto dalle osservazioni risultanti dalla procedura di consultazione. Il Cantone Ticino, ma anche le autorità giudiziarie cantonali, avevano preso posizione sia sugli aspetti materiali del progetto sia su quelli linguistici e le osservazioni del Cantone sono sempre un prezioso criterio di cui occorre tenere conto (cfr. le osservazioni di cui al n. 4.6 in merito a «direzione del procedimento» per *Verfahrensleitung* → «chi dirige il procedimento», oppure «il sospettato» per *die tatverdächtige Person* → «indiziato» o il «tribunale delle misure coercitive» per *Zwangsmassnahmengericht* → «giudice dei provvedimenti coercitivi»). Per non iniziare i lavori di traduzione troppo prematuramente su un testo ancora in elaborazione, si è aspettato il mese di aprile 2005, il che ha imposto una suddivisione del lavoro tra quattro persone, con gli evidenti problemi di dispersione terminologica e disomogeneità fraseologica che ne conseguono. La ripartizione del lavoro ha avuto però anche effetti positivi. In primo luogo ha reso necessario la redazione di un glossario in itinere per uniformare i termini e le locuzioni ricorrenti, e anzi in una prima fase ha imposto la definizione di alcuni concetti basilari per creare un'ossatura terminologica comune del procedimento penale (cfr. lo schema sommario delle fasi di un procedimento penale).

Schema sommario delle fasi di un procedimento penale

Procedura preliminare	Procedura investigativa della polizia	
	Istruzione da parte del pubblico ministero	ev. provvedimenti coercitivi (ad es. carcerazione preventiva, misure di sorveglianza, ecc.)
	↓	
	Promozione dell'accusa	PM, senza controllo da parte di un'autorità giudiziaria indipendente. [o decreto d'accusa o decreto d'abbandono]
Procedura dibattimentale	Dibattimento	esame dell'accusa ed ev. rinvio al PM
	Sentenza di primo grado	comunicazione orale a deliberazione conclusa
	↓	
Procedura appellatoria	Appello	entro il termine d'impugnazione
	Sentenza del tribunale d'appello	decisione di entrare nel merito: nuova sentenza o annullamento e rinvio della causa al tribunale di primo grado affinché pronunci una nuova sentenza
	Cosa giudicata	termine di ricorso scaduto inutilizzato, l'avente diritto rinuncia al ricorso o lo ritira. L'autorità penale che ha emanato la decisione ne accerta il passaggio in giudicato.
	Domanda di revisione	ammissibile se sono dati nuovi fatti o nuovi mezzi di prova anteriori alla decisione [cosidd. «falsi nova»] e tali da comportare l'assoluzione o una punizione più mite o più severa

Parti:	imputato	decisioni (Entscheide):	ordinanze (Beschlüsse), autorità collegiale
	accusatore privato		decreti (Verfügungen), autorità monocratica
	pubblico ministero		sentenze (Urteile), di merito

La ripartizione del lavoro ha inoltre imposto la discussione a intervalli regolari per coordinare e risolvere problemi concettuali, terminologici, redazionali ecc. ma anche lo scambio costante d'informazioni circa nuovi strumenti o testi afferenti d'interesse comune. Ne è risultato un proficuo lavoro di squadra nel quale si è potuto confrontare le proprie scelte e scoprire anche la problematicità di termini o locuzioni passate inosservate in un primo momento.¹³ Quando si scrive o si traduce si compiono infatti scelte con cognizione di causa ma si scrive anche perpetuando abitudini soggettive che fanno parte della personalità inconscia e che quindi sfuggono al controllo dello scrivente, giacché come rilevava un celebre scrittore:

«siamo fatti di Io e di Es, di spirito e di carne, ed inoltre di acidi nucleici, di tradizioni, di ormoni, di esperienze e traumi remoti e prossimi; perciò siamo condannati a trascinarci dietro, dalla culla alla tomba, un Doppelgänger, un fratello muto e senza volto, che pure è corresponsabile delle nostre azioni, quindi anche delle nostre pagine» (Levi 1985, 50).

Per ovviare agli effetti di questa frammentazione del lavoro il disegno è stato poi riveduto da uno specialista del servizio di legislazione che ha potuto uniformare il testo dal profilo terminologico, lessicale e fraseologico (non si insisterà mai abbastanza sull'importanza della monosemia nei testi normativi e dell'uniformità fraseologica in un codice, stante che ogni scarto può dar adito a fraintendimenti¹⁴).

Si sono poi organizzate due riunioni con i responsabili del progetto¹⁵ per discutere problematiche puntuali e avere chiarimenti su alcune disposizioni e scelte terminologiche tedesche. Anche in questo caso è emerso quanto l'approccio traduttivo sia un banco di prova implacabile per valutare la scrittura di un testo,¹⁶ non fosse altro perché il traduttore deve razionalizzare parole e locuzioni scritte talvolta senza operare una scelta pienamente consapevole, tanto più in un testo come il CPP che è stato costruito in parte integrando (a volte anche copiando) disposizioni tratte da diversi codici processuali cantonali (cfr. n. 4.5 e le osservazioni in merito ai termini «Beweiserhebung», «Beweisaufnahme», «Beweise sammeln»).

Trattandosi di un testo relativamente tecnico, si è ritenuto opportuno sottoporre poi il disegno del CF alla supervisione di un esperto esterno, che potesse giudicare il testo da un punto di vista forense e «pratico». Ci si è potuti avvalere del parere di un ex procuratore pubblico del Cantone Ticino, che ha segnatamente corretto alcuni concetti concreti della procedura («discussione» come iperonimo della fase in cui si svolgono le arringhe *Parteivorträge*, «divieto di un secondo procedimento» invece di «divieto di un secondo giudizio» per *Verbot der doppelten Strafverfolgung*, o ancora «provvedimenti coercitivi» invece di «provvedimenti coattivi» per *Zwangsmassnahmen...*). Il fatto di far capo a periti esterni è una prassi alquanto invalsa, dovuta oltre che alla crescente settorializzazione dei linguaggi alla mancanza di funzionari di concetto italofoeni nell'Amministrazione federale. Non è tuttavia facile trovare persone che sappiano coniugare perfettamente competenze specialistiche con competenze linguistiche, complice pure il fatto che solitamente i curricoli formativi specialistici sono distinti da quelli linguistici.

Un ultimo controllo della qualità in questo lungo iter testuale è effettuato dalla Sottocommissione di lingua italiana della Commissione di redazione dell'Assemblea federale, la quale per legge ha tra l'altro il compito di provvedere «affinché i testi siano chiari e concisi».¹⁷ In tre sedute intense i commissari hanno passato al vaglio uno per uno tutti gli articoli del CPP. La composizione della Sottocommissione è importante perché nel caso in questione vi siede un ex magistrato (con esperienza forense e procedurale)

ma anche commissari meno cognitivi della materia e che hanno il compito di vagliare la comprensibilità della legge agli occhi del «cittadino medio» e della sensibilità linguistica legata all'uso ticinese.

Esempi di interventi della Commissione di redazione:

von sich aus: invece che «di moto proprio» → «di propria iniziativa»

Ohne gültige Einsprache ...: invece di «in difetto di valida opposizione ...» → «se non vi è valida opposizione»

Rahmenbewilligung: invece di «autorizzazione quadro» → «autorizzazione di massima»

die einzuvernehmenden Personen werden getrennt einvernommen: invece che «gli interrogati sono sentiti individualmente», «gli interrogati sono sentiti separatamente»

3 L'approccio traduttivo: principali vincoli

3.1 La nozione di vincolo

Il testo normativo è una tipologia testuale particolare perché nasce secondo una procedura rigorosamente regolamentata (la procedura legislativa) ed è scritto secondo regole precise (le regole della redazione legislativa). Questo rilievo particolare assunto dalla componente formale è dovuto al fatto che le parole che compongono un testo normativo hanno un peso, modificano la realtà, impongono obblighi e creano diritti, e hanno un tale peso soprattutto in quanto sono sostenute dall'ordinamento giuridico in cui sono integrate, perché elementi del sistema normativo che concorrono a formare (vi è dunque una sorta di causalità circolare grazie alla quale l'effetto esercita a sua volta un'azione sulla sua causa, come nella «boucle récurrente» di cui parla Edgar Morin, 1983). Questo significa molte cose, ma per il traduttore significa innanzi tutto che quando si affronta un testo normativo non si ha a che fare soltanto con parole, bensì con elementi di un sistema e che quindi le parole che lo compongono hanno un'identità profonda,¹⁸ una funzione sistemica, oltre al loro valore semantico, connotativo ecc.

Per individuare le principali fra queste identità profonde è utile avvalersi delle seguenti categorie: a) termini giuridici, b) espressioni giuridiche tipiche, c) termini tecnici o tecnicizzati, d) realia, e) vincoli intra e intertestuali, f) costrutti frasali idiomatici.¹⁹ Non è il caso qui di descrivere in dettaglio tutte queste singole categorie, ma occorre forse soffermarsi brevemente sulla nozione di vincolo. In realtà, quella che abbiamo definito identità profonda o funzionale di una parola è sempre un vincolo, in quanto orienta il traduttore nella ricerca di un possibile traduttore, obbligandolo a scegliere l'equivalente

adeguato alla corrispondente categoria. Nell'accezione ristretta i vincoli intratestuali o intertestuali sono parole o espressioni che pur non essendo né termini giuridici, né termini tecnici e neppure costrutti idiomatici costituiscono dei precedenti contestuali o cotestuali che vanno ripresi (o comunque considerati) per garantire un minimo di coerenza al testo e all'ordinamento giuridico. In un'accezione più ampia, si può parlare di vincolo o di vincoli per designare tutti quei criteri o quegli elementi contestuali nella genesi di un testo che incidono sulla poetica traduttiva e concorrono a definire la strategia da adottare per la traduzione. Nella prospettiva del traduttore il vincolo esplica un effetto negativo (o inibitorio) in quanto limita le scelte degli equivalenti e impone determinati traduttori, ma viceversa, esplica un effetto positivo per il testo in quanto gli consente di adempiere pienamente la sua funzione in seno all'ordinamento giuridico e permette anzi alla parola di esprimere più del suo valore semantico.²⁰

Ora, l'approccio fondamentale nell'elaborazione del testo italiano del CPP è stato condizionato da una serie di riflessioni e di dati contestuali che hanno rappresentato altrettanti vincoli per le principali opzioni lessicali e terminologiche. Occorre distinguere tra vincoli materiali e vincoli formali.

3.2 Vincoli materiali

3.2.1 Riforma giudiziaria

Il CPP è un nuovo testo legislativo unico che in quanto tale intende introdurre determinate novità ma che, pur nella sua portata innovativa, deve potersi inserire armoniosamente nell'ordinamento giuridico svizzero, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello formale e linguistico. Un primo elemento «contestuale» (o primo con-testo) di cui occorre tenere conto nella redazione del CPP è evidentemente il Codice penale: in quanto componente formale del diritto penale, il CPP è strettamente connesso con il sostrato normativo materiale del CP, che deve permettere di applicare. In questo senso un primo vincolo fondamentale è costituito dalle disposizioni del CP, la cui parte generale è stata recentemente riveduta ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 e in virtù della quale, ad esempio, è venuta a cadere la distinzione tra la pena della reclusione (*Zuchthaus*), la pena della detenzione (*Gefängnis*) e dell'arresto (*Haft*) poiché è stata introdotta un'unica pena privativa della libertà, la pena detentiva (*Freiheitsstrafe*), oltre alla pena pecuniaria (*Geldstrafe*) e al lavoro di pubblica utilità (*gemeinnützige Arbeit*).²¹

D'altra parte, il CPP non è un progetto isolato ma rientra nell'ampio cantiere legislativo della riforma giudiziaria accettato in votazione popolare nel 2000 e volto a rivedere l'organizzazione giudiziaria della Confederazione

e ad unificare le procedure penale e civile. Esistono del resto già alcuni testi normativi fondamentali di questo progetto come la legge del 17 giugno 2005²² sul Tribunale federale (LTF), la legge del 17 giugno 2005²³ sul Tribunale amministrativo federale (LTAf) e la legge del 4 ottobre 2002²⁴ sul Tribunale penale federale (LTPF) e il disegno di Codice di procedura civile D-CPC,²⁵ attualmente in esame in Parlamento. Tutti questi testi contengono disposizioni, termini, istituti e concetti di cui si è dovuto tenere conto nella redazione del CPP, anche se questa considerazione non è sempre sfociata in un calco puro e semplice di quanto vi figura (cfr. infra n. 4.7). Il CPP armonizza esplicitamente le disposizioni riguardanti la ricusazione, il diritto di non deporre, il gratuito patrocinio per l'accusatore privato, la notificazione, i termini (inosservanza e restituzione), l'interpretazione, la rettifica e la revisione. È evidente che tale armonizzazione materiale deve pure trovare riscontro nella terminologia e nel dettato della legge, anche laddove magari esistevano altri usi consolidati in testi anteriori (cfr. le osservazioni relative alla ricusazione infra n. 5).

3.2.2 *Disposizioni processualpenalistiche vigenti*

Con il CPP non si è voluto introdurre un diritto processuale totalmente nuovo per la Svizzera, ma basarsi su procedure e istituti vigenti per quanto adeguati e applicabili in modo unitario nell'insieme della Svizzera. Per di più, il modello di perseguimento penale prescelto (cosiddetto modello «pubblico ministero II» secondo la tassonomia del rapporto esplicativo²⁶) corrisponde al modello applicato oggi in Ticino, per cui per la denominazione di taluni concetti e istituti si è dovuto tenere conto del CPP-Ti (ad es. la nozione di «decreto d'accusa» per *Strafbefehl*, o di «promozione dell'accusa» per *Erhebung der Anklage*) e per taluni altri anche della legge sulla giustizia penale del Cantone dei Grigioni benché nei Grigioni vi sia un sistema binario con la figura del giudice istruttore (ad es. l'aggettivo «adesivo» per caratterizzare l'azione dell'accusatore privato civile che sporge azione appunto «in via adesiva» *adhäsionsweise*). La coerenza terminologica di tali normative è tuttavia attenuata da due considerazioni: a) in primo luogo il CPP non è il codice processuale penale solo del Ticino o dei Grigioni ma di tutta la Svizzera e quindi anche linguisticamente nella sua versione italiana non può essere tagliato sulla sola misura di un Cantone e b) non bisogna dimenticare il contesto internazionale (ad es. il Codice di procedura italiano, cfr. infra n. 3.3 e 4.7) né quello federale ancora vigente (in particolare la legge federale del 15 giugno 1934²⁷ sulla procedura penale).

3.2.3 *Recepimento di altri atti normativi*

Nel CPP sono state integrate pure diverse disposizioni procedurali (e la relativa terminologia) che figurano oggi in atti normativi distinti, segnatamente nel concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale, nella legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati, nella legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata, nella legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni e nella legge federale del 20 giugno 2003 sui profili del DNA.

Alcuni esempi mostreranno in concreto l'incidenza di tali con-testi sulle scelte redazionali per il CPP (cfr. in particolare n. 4.7), ma va sottolineato sin d'ora come l'elaborazione del testo italiano del CPP sia stato anche un lavoro di ricognizione giuridica per innestare armoniosamente il nuovo codice nell'ordinamento giuridico e quindi, di riflesso, quanto l'atto traduttivo debba per forza di cose andare oltre l'involucro linguistico dei concetti per individuare la provenienza esatta o, come rilevato sopra, la loro identità profonda.

3.3 **Vincoli formali**

Come noto i vincoli formali della redazione legislativa sono riassumibili in quattro principi:

1. coordinamento dei testi
2. sistematica intratestuale
3. uso controllato del linguaggio
4. ritualistica formale

Per quanto concerne l'uso controllato del linguaggio, le regole generali che presiedono alla redazione dei testi normativi, sono:²⁸

1. linguaggio comune e non marcato
2. brevità e sinteticità dell'enunciato
3. omogeneità terminologica e fraseologica intratestuale (ripetizioni) e intertestuale
4. precisione lessicale (monosemia e isocapillarità terminologica)
5. sistema logico-concettuale autoreferenziale (testi chiusi)

A questi vincoli generali, applicabili di per sé ad ogni testo normativo, si sono aggiunte nel caso del CPP alcune scelte di fondo. Come risulta da quanto rilevato riguardo ai vincoli materiali, le scelte formali per la stesura del CPP sono state dettate in gran parte dalla volontà di mantenere la coerenza con

l'ordinamento giuridico in vigore o, come è il caso del CPC, in gestazione. Ove possibile e giustificato si è cercato tuttavia di guardare oltre le nostre frontiere e di profittare di quest'occasione per innovare e introdurre denominazioni nuove, e lo si è fatto in uno spirito di armonizzazione con il contesto europeo, in particolare con l'Italia, anche per tenere conto del grado di armonizzazione crescente determinato dalla giurisprudenza di alcuni organi giudiziari supremi (il Tribunale federale, la Corte europea dei diritti dell'uomo) e da alcuni trattati internazionali (Patto ONU II relativo ai diritti civili e politici, Convenzioni dell'ONU contro la tortura ecc.). A tal proposito si possono citare le scelte seguenti: *Staatsanwaltschaft* → «pubblico ministero» invece di «procuratore pubblico» (TI); *Anschlussberufung* → «appello incidentale» invece di «appello adesivo» (GR); *geschädigte Person* → «il danneggiato» invece di «la persona lesa» (PP); *Vorführungsbefehl* → «mandato di accompagnamento» invece di «ordine di comparizione forzata» (TI); *Polizeiliche Vorführung* → «accompagnamento coattivo» invece di «traduzione forzata» (TI), ma cfr. anche infra n. 4.

4 La parole del CPP

4.1 Procedura o diritto processuale: cosa disciplina il CPP?

Un problema che si è posto assai presto è stato quale nome dare al Codice. Di primo acchito, la scelta sembrava semplice e scontata. In Ticino e in Italia i vigenti codici corrispondenti si chiamano «Codice di procedura penale»;²⁹ tutti i Cantoni romandi hanno inoltre denominato i rispettivi codici «Code de procédure pénale», come del resto fa il testo francese del codice federale. Tuttavia, se è vero che il titolo deve esporre in forma concisa e pregnante l'oggetto della normativa,³⁰ ci si è domandati quale sia in realtà la materia disciplinata dal CPP. Consultando diversi manuali di procedura penale e altre opere si è constatato infatti che la dottrina processualpenalistica ritiene più corretto il termine «diritto processuale penale» e considera troppo riduttiva la denominazione tradizionale «procedura penale», ritenendola una formula piuttosto antica, testimonianza di uno stadio poco evoluto dello studio della materia e la cui persistenza trova probabilmente giustificazioni d'ordine meramente contingente, come il fatto che di «procedura penale» si è sempre parlato e si parla correntemente nel gergo forense, e più in generale nel linguaggio degli addetti ai lavori. Si osserva che il termine «procedura» sta a indicare un puro e semplice succedersi di forme, se non addirittura una sequela di formalismi quasi fine a sé stessa, il che contrasta con la vera essenza della disciplina, la quale, dietro una fisionomia puramente esteriore caratterizzata anche da un certo succedersi di forme, presenta un contenuto

intessuto di profonde esigenze da tutelare, delicati valori da rispettare e risulta quindi inevitabilmente agganciata a precisi presupposti di natura politica, filosofica, culturale e soprattutto giuridica. Si sottolinea che queste esigenze e questi valori trovano tutela e rispetto attraverso le regole che solo il diritto può dettare e che procedura e valori giuridici ed extragiuridici si saldano in un'ideale complementarietà: la procedura per dare a quei valori concretezza operativa, i valori per impedire alla procedura di degenerare in formalismo.³¹

Già solo un esame sommario dei primi articoli del CPP (ma anche p. es. dei cosiddetti «diritti della difesa» o delle norme concernenti i testimoni o la vittima) conferma queste osservazioni. La disciplina contenuta nel CPP non si limita infatti a una mera definizione di procedure ma sancisce una serie di principi di primaria importanza volti a contemperare l'esigenza dello Stato di perseguire e punire i reati per proteggere la società con l'esigenza dell'individuo (indagato, imputato, accusato, vittima, testimone ecc.) di essere tutelato nei suoi diritti fondamentali (p. es. le norme concernenti il rispetto della dignità umana e la correttezza, l'indipendenza delle autorità penali, l'imperativo di celerità, il principio della verità materiale, la presunzione di innocenza e la valutazione delle prove). Questi principi, già previsti nel diritto di rango superiore (CEDU, Cost.) e ulteriormente concretizzati in singole disposizioni del CPP, svolgono un ruolo particolarmente importante nel diritto penale, poiché in tale ambito lo Stato può utilizzare i mezzi coercitivi più incisivi per garantire l'osservanza dei suoi obiettivi. Essi dettano in un certo qual senso le «regole del gioco» nel procedimento. Di conseguenza, risulta opportuno sottolineare questo aspetto adottando il titolo «Codice di diritto processuale penale svizzero».

Non si poteva tuttavia prescindere dal fatto che l'espressione «Codice di procedura penale» è invalsa, diffusissima e generalmente riconosciuta nella prassi. La si è quindi utilizzata nel titolo abbreviato, ben coscienti che nella vita di una legge è proprio il titolo abbreviato a costituire «l'elemento di maggior rilievo del microtesto "titolo degli atti normativi"» (Egger 2001, 74), giacché figura in tutti i rimandi ed è la designazione d'uso corrente. Questo modo di procedere consente quindi di precisare meglio il contenuto della normativa e di differenziare maggiormente il contenuto e lo scopo del titolo e del titolo abbreviato.³²

4.2 Procedura e procedimento

I testi tedesco e francese utilizzano sistematicamente i termini «Verfahren» e «procédure». In italiano pare più opportuno distinguere tra «procedimento»,

inteso come sequenza reale di atti compiuti da uno o più soggetti (in particolare autorità) secondo la disciplina dettata dalla legge e volti a preparare e a concludersi con una decisione (finale), e «procedura», nel senso di complesso di norme da osservare in un dato procedimento, che disciplinano lo svolgimento dello stesso (in altri termini, nel nostro caso, le norme del diritto processuale penale). Il termine «procedura» è inoltre appropriato per riferirsi in astratto a una fase del procedimento,³³ ma in riferimento allo svolgimento concreto della procedura è più appropriato usare il termine «procedimento». Nelle leggi federali e nella prassi questa distinzione non è operata in modo sistematico (talvolta è utilizzato in entrambi i casi soltanto il termine «procedura»). Negli atti normativi più recenti ricorre tuttavia con maggiore frequenza.

Nel testo italiano del CPP si è scelta una «via mediana» sostanzialmente conforme ai principi sopradescritti: «procedimento» è stato utilizzato quale iperonimo per designare l'insieme di atti che vanno dalla fase preliminare (prime indagini della polizia e/o istruzione da parte del pubblico ministero), alla promozione dell'accusa, alla fase dibattimentale (il processo in senso stretto), alla pronuncia della sentenza e alle eventuali impugnazioni, sino al passaggio in giudicato della sentenza. Il termine «procedura» designa invece nel contempo queste singole fasi (cfr. p. es. «procedura investigativa della polizia», «procedura preliminare», «procedura dibattimentale», «procedura di ricorso»), le forme speciali, o non ordinarie, di procedimento penale (cfr. p. es. «procedura del decreto d'accusa», «procedura penale in materia di contravvenzioni», «procedura abbreviata», «procedura contumaciale») e le norme e formalità che presiedono allo svolgimento di tali fasi e procedimenti. È parsa una soluzione ragionevole, che consente una chiara esposizione del dettato normativo e permette di delimitare in modo intelligibile le diverse fasi e modalità del procedimento.

4.3 Un nome per l'organo inquirente e requirente

Una delle figure più importanti nel CPP è quella dello «Staatsanwalt» o «ministère public», anche perché il nuovo diritto processuale unificato introduce un modello di perseguimento penale unitario improntato su questo istituto, modello che comporta tra l'altro (nei Cantoni che lo prevedono) la soppressione del *giudice istruttore*. Il Codice di procedura penale ticinese denomina tale figura «procuratore pubblico», così come la legge sulla giustizia penale del Cantone dei Grigioni. Il termine era stato recepito anche nell'avamprogetto di CPP.

Nell'elaborazione del disegno si è tuttavia deciso di adottare il termine «pubblico ministero», utilizzato peraltro dal Codice di procedura penale italiano, poiché maggiormente indicato per designare anche l'organo in quanto tale, il suo ufficio e la sua funzione inquirente e requirente (ossia l'istituto della pubblica accusa), mentre il termine «procuratore pubblico» si riferisce più alla persona, al singolo magistrato che esercita tale funzione.³⁴

La scelta di «pubblico ministero», alla stregua di quella di altri termini, è stata inoltre dettata dall'esigenza di conformarsi con la terminologia in uso in Italia e nell'area UE, non soltanto per facilitare il compito degli avvocati e magistrati italiani che hanno relazioni con la Svizzera, bensì anche con la consapevolezza che in seno all'Unione europea è in atto un processo volto a realizzare un'armonizzazione più estesa degli ordinamenti procedurali (penali) degli Stati membri,³⁵ una tendenza di cui la Svizzera non può non tener conto. È pertanto necessario utilizzare una terminologia accessibile anche agli Stati limitrofi, senza ricorrere a particolarismi non giustificati da specificità istituzionali oggettive.

Va comunque rilevato, e ciò vale anche per altre scelte operate nel testo del CPP, che quest'ultimo lascia a Cantoni e Confederazione una notevole libertà terminologica: prescrive a Confederazione e Cantoni, in termini schematici, quali autorità debbano istituire, per esempio una polizia, un pubblico ministero, tribunali di primo grado e talune giurisdizioni di ricorso. Il compito di determinare la composizione e la *denominazione* di tali autorità è tuttavia lasciato in ampia misura alla Confederazione e ai Cantoni. È quindi possibile che termini quali «procuratore pubblico» vengano mantenuti, benché, come sottolineato anche durante la procedura di consultazione concernente l'avamprogetto, è auspicabile che si possa conseguire quanta più uniformità possibile delle designazioni a livello nazionale.³⁶

4.4 Le autorità giudicanti

Il testo tedesco utilizza il termine «Gericht», ossia «tribunale» quale iperonimo per designare le autorità giudicanti previste dal Codice. Questo si spiega in gran parte con l'esigenza di evitare tramite una «soluzione creativa» lo «sdoppiamento dei termini» imposto dal principio della «parità di trattamento linguistico» (o «sprachliche Gleichbehandlung») applicato da alcuni anni nella legislazione svizzera di lingua tedesca. Il termine «giudice», nel senso di organo monocratico o collegiale che esercita la funzione giudiziaria nel procedimento, sarebbe più appropriato poiché consente di tener conto sia dei collegi giudicanti sia del giudice unico, che svolge un ruolo importante anche nel processo penale, giacché in molti ordinamenti gli sono de-

ferite le (numerose) cause di minore gravità. Con «tribunale» si designa invece solitamente o la sala in cui si celebrano i processi o l'edificio in cui hanno sede gli organi giudiziari oppure un organo giurisdizionale collegiale. È lecito ritenere che queste osservazioni valgano anche per le lingue tedesca e francese. Fino a qualche anno fa il termine «giudice» era utilizzato, proprio nella sua accezione di organo monocratico o collegiale, anche nella legislazione di lingua tedesca. A seguito dell'introduzione del principio della «sprachliche Gleichbehandlung» ha tuttavia cominciato a porre problemi redazionali considerevoli, soprattutto nei testi normativi eminentemente giuridici, dove è più frequente, poiché richiedeva la ripetizione sistematica dell'espressione «der Richter oder die Richterin» (senza contare che in simili testi figurano solitamente anche «der Kläger», «der Anwalt», «der Beschwerdeführer» e via discorrendo), appesantendo considerevolmente testi già complessi. Così, per evitare il problema, nel 1998 esso è per esempio scomparso dalla versione tedesca del Codice civile, dove è stato sistematicamente sostituito con «Gericht».³⁷ Inoltre, nelle leggi più recenti (p. es. legge sul foro, legge sull'unione domestica registrata, disegno di Codice di procedura civile e, appunto, CPP) si è sistematicamente utilizzato soltanto il termine «Gericht». Il Servizio di legislazione di lingua italiana e la Sottocommissione parlamentare di redazione dell'Assemblea federale non hanno seguito tale prassi, almeno negli atti normativi, sia per motivi inerenti alla certezza del diritto, sia perché questa tendenza è estranea alla sensibilità linguistica dell'italiano. Per esempio, nel Cantone Ticino il pretore è materialmente un giudice alla stregua del Tribunale d'appello, ma nessuno pretenderebbe di poterlo chiamare «tribunale». Tra l'altro, nella procedura di consultazione concernente il CPP tale Cantone ha contestato la scelta di tradurre «Zwangsmassnahmengericht» (organo simile per funzioni al giudice dell'istruzione e dell'arresto, «GIAR») con «tribunale delle misure coercitive», rilevando che queste funzioni sono solitamente esercitate da un organo monocratico. Il termine «giudice», nell'accezione neutra sopradescritta, continua pertanto a figurare negli atti normativi di lingua italiana, compreso il CPP. Ove possibile, è stato sistematicamente utilizzato ogniqualvolta nel testo tedesco si menzionasse genericamente il «Gericht» per designare una delle autorità giudicanti previste dal Codice senza riferirsi espressamente a un organo chiamato «tribunale» anche in italiano, ossia senza impiegare i termini «erstinstanzliches Gericht» (tribunale di primo grado; cfr. art. 19) o «Berufungsgericht» (tribunale d'appello; cfr. art. 21).³⁸

Proprio per sottolineare ed esplicitare la scelta sopradescritta, nell'articolo 13, che elenca le autorità giudicanti previste dal CPP, si è adottata la frase introduttiva «Fungono da giudice nel procedimento penale» seguita dall'elencazione dei diversi organi giudicanti:

Art. 13 *Autorità giudicanti*

Fungono da giudice nel procedimento penale:

- a. il giudice dei provvedimenti coercitivi;*
- b. il tribunale di primo grado;*
- c. la giurisdizione di reclamo;*
- d. il tribunale d'appello.*

Il termine «giudice» è inoltre stato utilizzato, come auspicato dal Cantone Ticino, per l'istituto dello «Zwangsmassanhmengericht», denominato appunto «giudice dei provvedimenti coercitivi».

Questa «scelta di campo» non era priva di insidie, poiché in talune disposizioni rischiava di sfociare in formulazioni quanto meno «esotiche», se non addirittura pericolose. Quando per esempio il tedesco utilizza l'espressione «ein/das Mitglied des Gerichts», una traduzione del tipo «un membro del giudice» o ancor peggio «il membro del giudice» sarebbe stata improponibile. In taluni casi si è dunque dovuto ricorrere a soluzioni creative. Così, per esempio, l'articolo 18 capoverso 2 CPP che recita «Mitglieder des Zwangsmassnahmengerichts können im gleichen Fall nicht als Sachrichterinnen oder Sachrichter tätig sein» è stato reso con «Chi funge da giudice dei provvedimenti coercitivi non può essere giudice del merito nella medesima causa», mentre nell'articolo 151 capoverso 1 lettera a «... ausser gegenüber den Mitgliedern der mit dem Fall befassten Gerichte» è stato tradotto con «... eccettuati i membri delle autorità giudicanti investite della causa». A tal proposito va rilevato che la scelta di associare concettualmente i termini «autorità giudicante» (cfr. rubrica dell'art. 13) e «giudice» (cfr. frase introduttiva dell'art. 13) all'inizio del testo normativo è stata fatta durante i lavori proprio per risolvere simili problemi e si è rivelata pagante in diverse disposizioni. Si vedano per esempio gli articoli 330 capoverso 2 («autorità giudicante collegiale» per «Kollegialgericht»), 335 capoverso 3 e 341 capoverso 1 («membro dell'autorità giudicante» per «Mitglied des Gerichts»), oppure l'articolo 61, dove «... im Gerichtsverfahren bei Kollegialgerichten: die Präsidentin oder der Präsident des betreffenden Gerichts» è stato reso con «nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante collegiale, [il procedimento è diretto] dal presidente del collegio»; inversamente, sempre nella stessa disposizione «...im Gerichtsverfahren bei Einzelgerichten: die Richterin oder

der Richter» è stato tradotto con «... nella procedura giudiziaria dinanzi a un'autorità giudicante monocratica, [il procedimento è diretto] dal giudice unico». Anche l'impiego dei termini «giudice unico» e «collegio (giudicante)» ha tratto d'impaccio in numerose disposizioni consentendo di non rinunciare all'utilizzazione per quanto possibile sistematica di «giudice».

Ma l'esempio più parlante di come ci si sia sforzati di utilizzare coerentemente il termine «giudice» nel senso di organo giudicante monocratico o collegiale figura forse nell'articolo 351, relativo alla pronuncia e alla comunicazione delle sentenze (cpv. 1 «giudice» [testo tedesco: «Gericht»], poiché la norma concerne, a seconda dei casi, sia il giudice unico sia il collegio giudicante; cpv. 2 «membri del collegio giudicante» [testo tedesco: sottinteso «Gericht»], giacché la regola della maggioranza non può evidentemente riguardare che un organo in composizione collegiale; cpv. 3 di nuovo «giudice» [testo tedesco: sottinteso «Gericht»], perché la disposizione si rivolge, sempre a seconda dei casi, sia al giudice unico sia al collegio giudicante).

Art. 351 *Pronuncia e comunicazione della sentenza*

¹ *Se è in grado di decidere nel merito dell'accusa, il giudice, con sentenza, pronuncia sulla colpevolezza, sulle sanzioni e sulle altre conseguenze.*

² *La sentenza è pronunciata in tutti i punti a maggioranza semplice dei membri del collegio giudicante. Ciascun membro del collegio giudicante è tenuto ad esprimere il proprio voto.*

³ *Il giudice comunica la sentenza conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 84.*

Oltre che per il «giudice dei provvedimenti coercitivi» sarebbe forse stato auspicabile utilizzare il termine «giudice» anche per l'«erstinstanzliches Gericht», che sarà sovente chiamato a giudicare in composizione monocratica, quale giudice unico (cfr. art. 19 cpv. 2: segnatamente contravvenzioni e crimini e delitti per i quali è chiesta una pena detentiva pari o inferiore a due anni), come già attualmente previsto nella maggior parte dei Cantoni.³⁹ Si è tuttavia scelta la denominazione «tribunale di primo grado» proprio a causa di questa disposizione del Codice («Bund und Kantone können als erstinstanzliches Gericht ein Einzelgericht vorsehen für die Beurteilung von ... »), che non poteva essere tradotta in italiano con «La Confederazione e i Cantoni possono prevedere quale *giudice di primo grado* un *giudice unico* incaricato di giudicare ... ». Inoltre, siccome anche il giudice dei provvedimenti coercitivi è materialmente, nei limiti della sua sfera di competenze, un giudice di primo grado,⁴⁰ benché non del merito, si è preferita una denominazione che

differenziasse maggiormente le due autorità giudicanti per evitare di creare confusione in un testo tanto voluminoso.

Come già rilevato, il CPP lascia a Confederazione e Cantoni la competenza di decidere quali autorità debbano assolvere le funzioni delle autorità penali da esso prescritte e di determinarne le rispettive denominazioni (cfr. art. 12, 13 e 14 cpv. 1). Non è quindi escluso che il Cantone dei Grigioni continui a chiamare «Tribunale cantonale» l'autorità incaricata di svolgere le funzioni del tribunale d'appello o che nel Cantone Ticino venga mantenuta la denominazione «Pretura penale⁴¹» per l'organo chiamato a esercitare almeno parte delle funzioni del tribunale di primo grado.

4.5 Raccolta e assunzione delle prove

Nella fase di stesura del testo italiano del disegno si è constatato che il testo tedesco non conteneva una terminologia uniforme riguardo all'assunzione delle prove (vi figuravano termini come «Beweisabnahme» e «Beweise abnehmen», «Beweiserhebung» e «Beweise erheben» nonché, in casi isolati, «Beweise sammeln» e «Beweisaufnahme»). In alcune disposizioni non si comprendeva bene il motivo dell'impiego di espressioni differenti. Consultati in proposito, i responsabili dell'Ufficio federale di giustizia hanno comunicato che i termini utilizzati erano sinonimi e che questa dispersione terminologica era in parte dovuta al fatto che il disegno recepiva norme di più ordinamenti cantonali, con terminologie differenti. Problemi del genere sono quasi inevitabili in un testo tanto voluminoso e destinato a unificare un'intera branca del diritto. Nel testo tedesco ora sottoposto a referendum, la terminologia è stata quasi interamente uniformata: vi figurano prevalentemente le espressioni «Beweiserhebung» e «Beweise erheben», anche se in talune disposizioni (es. art. 355, 389 e 390) compare ancora sporadicamente la «Beweisabnahme». Questa scelta non è tuttavia parsa totalmente calzante. Nel testo italiano del disegno si è quindi adottata una soluzione autonoma, confermata nella versione sottoposta a referendum, nel tentativo di differenziare due fasi concettualmente distinte. Per quanto possibile, si è in sostanza cercato di utilizzare «raccolta di prove» e «raccolgere prove» nelle norme che disciplinano l'attività concreta (audizioni, ispezioni oculari, acquisizione di reperti probatori come documenti e altre registrazioni ecc.) svolta dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero durante le indagini e l'istruzione della causa per accertare la verità e acquisire le prove della colpevolezza dell'imputato (cfr. p. es. art. 140, 141, 148, 311 cpv. 1 e 313), mentre «assunzione di prove» e «assumere prove» sono stati prevalentemente impiegati per l'acquisizione rituale delle stesse, soprattutto ad opera del

giudice di primo o di secondo grado, nella fase dibattimentale, ossia durante il processo vero e proprio (cfr. p. es. art. 225 cpv. 4, 332 cpv. 3, 343, 366 cpv. 1 e 389 cpv. 3). In altre parole, «raccolta» concerne un'attività svolta direttamente, mentre «assunzione» si riferisce più a chi acquisisce le prove raccolte da altri (p. es. il giudice che accetta e «fa proprie» le prove raccolte e proposte dal PM o dalla controparte ponendole a fondamento del suo convincimento e della sentenza) o da lui stesso (p. es. sempre il giudice che acquisisce formalmente le prove che ha raccolto mediante interrogatorio durante il dibattimento). La distinzione concettuale tra le due fasi di acquisizione delle prove si ritrova a tratti, pur con terminologie e finalità talvolta differenti da quelle appena esposte, anche in altri codici e nella dottrina.⁴² Va da sé che non può sempre essere utilizzata in modo sistematico.

4.6 La «direzione» del procedimento

Un altro termine problematico nella stesura del testo italiano è quello di «Verfahrensleitung» o «direction de la procédure». Nelle versioni tedesca e francese questa espressione è ancipite: designa sia le persone responsabili della conduzione del procedimento in una determinata fase (art. 61), sia *l'attività e i compiti* di tali persone, disciplinati negli articoli 62–64 e in numerose altre disposizioni del Codice. Secondo i responsabili del progetto, la «soluzione ancipite» adottata nei testi tedesco e francese (nonché nella versione italiana dell'avamprogetto), e in particolare la scelta di designare con il termine «direzione del procedimento» anche le persone incaricate di condurre lo stesso, è dettata non da ultimo dallo scopo di «semplificare la lingua»; questa nozione figura inoltre già nei codici di procedura penale recenti di taluni Cantoni della Svizzera tedesca.⁴³ Permane peraltro il «sospetto» che l'espressione «Verfahrensleitung» sia stata scelta anche per evitare lo sdoppiamento «Verfahrensleiterin oder Verfahrensleiter»⁴⁴ imposto dai canoni della «sprachliche Gleichbehandlung» o che per «semplificazione della lingua» si intendesse soprattutto proprio l'adozione di una soluzione neutrale rispettosa di tali canoni. Una siffatta soluzione non pare però compatibile con la sensibilità linguistica dell'italiano (si parla p. es. di «direzione della società» o di «direzione dell'istituto» in quanto attività o organo ma «direzione [del procedimento]» riferito a una singola persona non trova riscontro in nessun testo italiano), né con la chiarezza del disposto normativo. Del resto, non figura né nel Codice italiano né in quelli ticinese e grigionese⁴⁵ ed è stata contestata dal Cantone Ticino nell'ambito della procedura di consultazione concernente l'avamprogetto.⁴⁶ Dopo matura riflessione e diverse discussioni alla ricerca di una soluzione convincente,⁴⁷

si è pertanto deciso di sconfessare la scelta operata nell'avamprogetto e di utilizzare «direzione del procedimento» soltanto per designare *l'attività e le mansioni* delle persone chiamate a dirigere il procedimento (cfr. titolo prima dell'art. 61), mentre per tali *persone* si è scelta l'espressione «chi dirige il procedimento». Si sono poi dovute trovare soluzioni anche per integrare questa espressione nelle diverse disposizioni. Per esempio, «die Verfahrensleitung eines Kollegialgerichts» è stato reso con «chi dirige il procedimento in un'autorità giudicante collegiale», «die Verfahrensleitung des Gerichts» con «chi dirige il procedimento in giudizio», «die Verfahrensleitung des erstinstanzlichen Gerichts» con «chi dirige il procedimento nel tribunale di primo grado,⁴⁸» «die Verfahrensleitung des Berufungsgerichts» con «chi dirige il procedimento in sede di appello», «die Verfahrensleitung des Rechtsmittelinstanz» con «chi dirige il procedimento in sede di giurisdizione di ricorso» o «chi dirige il procedimento nella giurisdizione di ricorso».

4.7 I «rimedi giuridici»

Un altro nodo linguistico fondamentale risiedeva nello scegliere termini appropriati per designare i diversi rimedi giuridici istituiti dal Codice. Occorreva infatti tenere segnatamente conto, oltre che delle terminologie cantonali, dell'esigenza di trovare soluzioni compatibili con le nuove leggi federali adottate nell'ambito della riforma giudiziaria (legge sul Tribunale federale, legge sul Tribunale penale federale), a cui il CPP è legato sotto diversi profili, e con il Codice di diritto processuale civile svizzero (Codice di procedura civile, D-CPC) attualmente all'esame delle Camere federali, che disciplina in modo uniforme la procedura cantonale applicabile alle cause civili. In entrambi i casi occorre cercare di non utilizzare termini differenti per istituti materialmente identici o perlomeno analoghi (cfr. p. es. l'appello ai sensi degli art. 304 segg. D-CPC) e trovare soluzioni che potessero per quanto possibile integrarsi in un sistema unitario e coerente, al fine di garantire la certezza del diritto. Se per alcuni istituti (quali l'appello o la revisione) la scelta pareva scontata, altri hanno richiesto accertamenti e riflessioni più approfonditi. Si pensi per esempio all'iperonimo «Rechtsmittel», con cui il testo tedesco designa genericamente le diverse impugnazioni attraverso le quali una parte può rivolgersi a una giurisdizione superiore per far esaminare, modificare o annullare la decisione di un'autorità di grado inferiore. In un primo tempo, sulla scorta dell'avamprogetto di Codice di procedura civile, si era pensato di utilizzare l'espressione «mezzi di impugnazione», senz'altro appropriata. Durante la stesura del testo ci si è tuttavia resi conto che questa

scelta avrebbe coerentemente richiesto anche l'adozione del termine «giurisdizione di impugnazione» per tradurre un altro iperonimo previsto nel CPP, ossia «Rechtsmittelinstanz»,⁴⁹ pure figurante nel D-CPC.⁵⁰ Oltre che «esotico», in quanto assai raramente – se non mai – utilizzato nel linguaggio giuridico e giudiziario (anche con la locuzione «autorità di impugnazione»), un tale termine risultava fuorviante, poiché poteva far pensare a torto che la giurisdizione in questione propone essa stessa impugnazione anziché giudicare. Per tradurre l'iperonimo «Rechtsmittel» si è quindi ripiegato sul termine «mezzi di ricorso»⁵¹ (cfr. titolo prima dell'art. 379), mentre «Rechtsmittelinstanz» è stato reso con «giurisdizione di ricorso». Questa scelta si fonda inoltre sulle considerazioni seguenti: da un lato, nel diritto penale il procedimento (di primo grado) è di norma attivato d'ufficio dalle autorità penali che vengono a conoscenza di reati o di indizi di reato (cfr. anche art. 7), fatti salvi i casi di reati perseguibili a querela di parte; di conseguenza, quando una parte (p. es. l'imputato ma anche il pubblico ministero, tranne quando promuove l'accusa dinanzi al giudice di primo grado) adisce il giudice, lo fa solitamente già mediante «ricorso», inteso, nell'accezione più invalsa, come richiesta rivolta a un organo giudiziario per chiedere l'annullamento, la revoca o la modifica di una decisione o di un provvedimento di un organo inferiore.⁵² Dall'altro lato, l'adozione di questo termine consente di armonizzare la terminologia con quella della legge sul Tribunale federale, che prevede l'istituto del «ricorso in materia penale» («Beschwerde in Strafsachen»), non disciplinato dal CPP ma proponibile contro le decisioni delle autorità cantonali di ultima istanza (tribunale d'appello) e del Tribunale penale federale (giudice federale di primo grado per i reati di cui agli art. 23 e 24 CPP).⁵³

Quanto all'appello, su cui ci si è già brevemente soffermati, va segnalata la scelta di tradurre il termine «Anschlussberufung» (art. 401) con «appello incidentale» anziché con «appello adesivo», espressione utilizzata per esempio nel Codice grigionese (art. 143) e nell'avamprogetto (art. 469). Qualora una parte proponga tempestivamente appello (chiamato allora «appello principale»), l'appello incidentale consente alle altre parti di appellarsi a loro volta contro la sentenza impugnata. Se l'appello principale è ritirato o si decide di non entrare nel merito, l'appello incidentale decade. Questo istituto è previsto anche nel Codice italiano (cfr. art. 595 CPPita)⁵⁴ ed è materialmente molto simile, se non identico, a quello introdotto dal Codice di diritto processuale penale svizzero. La scelta del termine «appello incidentale»⁵⁵ era stata inizialmente criticata in seno alla Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua italiana delle Camere federali, che consta anche di un

avvocato e di un ex magistrato, rilevando che in Svizzera si suole piuttosto parlare di «appello adesivo»; in seguito è tuttavia stata accettata anche in virtù delle considerazioni esposte qui di seguito. Innanzitutto il termine «incidentale» è più appropriato per definire questo genere di ricorso, poiché rende meglio l'idea di un appello interposto soltanto «in risposta» alla proposizione dell'appello principale. Esprime inoltre anche il carattere accessorio dell'appello incidentale, che decade qualora l'appello principale sia ritirato. Il termine «adesivo» dà invece più l'idea di un aderire, di un agire congiuntamente dalla medesima parte, come per esempio nel caso del litisconsorzio facoltativo previsto dalla procedura civile.⁵⁶ Sarebbe più idoneo per descrivere una situazione nella quale le altre parti si accodano a quella che ha interposto appello, aderiscono all'appello principale. Per i motivi esposti riguardo alla scelta del termine «pubblico ministero» si è inoltre deciso di adottare un'espressione conforme alla terminologia in uso in Italia e nell'area UE, tanto più che risulta maggiormente appropriata dell'espressione «appello adesivo».

Il termine «adesivo» è invece stato utilizzato, come ad esempio nel Codice grigionese⁵⁷ o nell'avamprogetto,⁵⁸ per la cosiddetta «azione civile nel processo penale» (art. 122), con la quale il danneggiato può far valere nel procedimento penale, appunto «in via adesiva» («adhäsionsweise»), pretese di diritto civile desunte dal reato,⁵⁹ ossia costituirsi parte civile. In quest'ambito, «in via adesiva» esprime bene il fatto che il danneggiato inserisce nel procedimento penale l'azione civile per le sue pretese di diritto privato nei confronti dell'imputato, «aggancia» in un certo qual modo tale azione a quella penale promossa (solitamente d'ufficio dall'autorità) per perseguire e punire i reati in questione.

Un'ultima riflessione va dedicata, per quanto concerne i mezzi di ricorso, alla traduzione del termine «Beschwerde» ai sensi del CPP. In sintesi: l'appello («Berufung»), altro mezzo di impugnazione previsto – oltre alla revisione – dal Codice, può essere proposto soltanto contro le sentenze assolutorie o di condanna dei *tribunali di primo grado*, ossia contro le loro decisioni di *merito*; la «Beschwerde» è invece proponibile contro tutte le *altre* decisioni di tali tribunali (decreti e ordinanze ecc.),⁶⁰ contro gli atti procedurali e le decisioni della *polizia*, del *pubblico ministero* e dell'*autorità penale delle contravvenzioni*, nonché contro determinate decisioni del *giudice dei provvedimenti coercitivi*.⁶¹ Si tratta di provvedimenti e decisioni che non concernono il merito della causa bensì il concreto svolgimento del procedimento penale. Si pensi per esempio al decreto di non luogo a procedere o di abbandono, alle misure in materia di polizia delle udienze (segnatamente alle multe disciplinari), alle

decisioni concernenti l'opponibilità della facoltà di non deporre,⁶² alla disposizione e all'esecuzione di provvedimenti coercitivi (p. es. rilevamenti segnaletici),⁶³ a decisioni di confisca, alle decisioni relative alla validità del decreto d'accusa o dell'opposizione allo stesso (art. 356 cpv. 2), alle decisioni giudiziarie indipendenti successive (tramite le quali il giudice completa o modifica posteriormente la propria sentenza; cfr. art. 363–365; p. es. la commutazione di un lavoro di pubblica utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva, la protrazione del periodo di prova in caso di liberazione condizionale o la protrazione del trattamento di una dipendenza),⁶⁴ alle decisioni sulle istanze di nuovo giudizio presentate nella procedura contumaciale (art. 368), alla reiezione di istanze probatorie da parte del pubblico ministero⁶⁵ all'esecuzione di una pena o misura caduta in prescrizione (art. 441 cpv. 3).

Questo mezzo di impugnazione è designato in modo diverso da Cantone a Cantone.⁶⁶ Per esempio, nel Cantone Ticino è ammesso il «*reclamo*» al Giudice dell'istruzione e dell'arresto, salvo disposizione contraria, contro tutti i provvedimenti e le omissioni del procuratore pubblico (art. 280 CPPTi) e il «*ricorso*» alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello segnatamente contro le decisioni del GIAR,⁶⁷ comprese quelle in materia di sequestro, i provvedimenti del presidente del tribunale competente in materia di privazione della libertà personale,⁶⁸ il decreto di non luogo a procedere, la promozione dell'accusa, il decreto di abbandono, l'atto o il decreto d'accusa e, salvo disposizione contraria, i provvedimenti e le omissioni del presidente del tribunale competente anteriori al pubblico dibattimento (cfr. art. 284 CPPTi). Sempre per l'impugnazione di questo tipo di decisioni e atti procedurali, nel Cantone dei Grigioni si parla di «*gravame*» (ted. «*Beschwerde*») al procuratore pubblico contro operazioni degli organi inquirenti (art. 137 LGP) e di «*gravame*» (ted. «*Beschwerde*») presso la Camera di gravame del Tribunale cantonale (p. es.: art. 86c LGP: proroga del carcere preventivo, scarcerazione o misure sostitutive decise dal giudice competente per la carcerazione; art. 138 LGP: ordinanze e decisioni di *gravame* del procuratore pubblico e operazioni degli organi inquirenti da lui anticipatamente approvate;⁶⁹ art. 168 cpv. 3 LGP: operazioni d'istruttoria, ordinanze di rifiuto e di sospensione e decreti di spese del presidente di circolo nella procedura per i delitti contro l'onore e la concorrenza sleale; art. 176a LGP: operazioni d'istruttoria nonché ordinanze di rifiuto e di sospensione del presidente di circolo o del presidente del tribunale distrettuale nella procedura del mandato penale; art. 216 LGP: misure d'istruttoria e disposizione di misure protettive cautelari nella procedura minorile).

Nel CPP si è scelto di designare la «Beschwerde» con il termine «reclamo», già utilizzato nella LTPF nonché dalla più eminente dottrina processuale, che mutua questo istituto proprio dalla «Beschwerde» del diritto tedesco e lo qualifica come un'impugnazione proponibile «contro altri provvedimenti formalmente diversi dalla sentenza e di contenuto non decisorio» o «contro atti del giudice diversi dalla sentenza» o «contro quei provvedimenti che ... ordinano misure coattive contro la parte obbligata a comparire personalmente ... ovvero misure coercitive contro testimoni o periti» o ancora come «impugnativa dei provvedimenti interlocutori», nel senso di provvedimenti emessi nel corso del giudizio ma che non esauriscono il giudizio stesso bensì si limitano a risolvere questioni processuali attinenti alla causa e come «istituto a carattere generale, utilizzabile in ogni atteggiamento della giurisdizione».⁷⁰ Si è dunque ritenuto che questo termine fosse il più indicato per comprendere la grande varietà e diversità di decisioni e atti impugnabili. Come già brevemente accennato, questa scelta consente inoltre di armonizzare la terminologia con quella della legge sul Tribunale penale federale,⁷¹ il cui articolo 28 prevede il reclamo alla Corte dei reclami penali, tenuto conto anche del fatto che tale Tribunale sarà chiamato a fungere da giurisdizione di reclamo per esempio contro le decisioni del pubblico ministero della Confederazione.

5 Dal gratuito patrocinio alla ricusazione: mostrare con i vincoli intertestuali

Come già rilevato, nel CPP sono state recepite anche numerose disposizioni procedurali previste da leggi federali vigenti (p. es. norme del Codice penale concernenti la competenza per territorio⁷² o la delimitazione della competenza per materia tra la Confederazione e i Cantoni,⁷³ nonché disposizioni della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati [LAV], della legge federale sull'inchiesta mascherata [LFIM], della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [LSCPT] e della legge sui profili del DNA). Queste normative sono state recepite apportandovi modifiche formali e materiali più o meno incisive, volte a consentirne l'integrazione nel Codice – segnatamente per quanto concerne la designazione delle autorità e delle fasi del procedimento – o a introdurre innovazioni e cambiamenti ritenuti opportuni o richiesti dalla giurisprudenza e dalla dottrina.⁷⁴ Nella stesura del testo italiano, in tutti questi casi ci si è sforzati di rispettare per quanto possibile scrupolosamente la terminologia e le formulazioni vigenti. Si è naturalmente proceduto in quasi tutte le disposizioni a rimaneggiamenti linguistici volti a garantire l'omogeneità terminologica e fraseologica del Codice. Si è tuttavia prestata particolare attenzione, anche su esplicita raccomandazione dei responsabili del progetto,

a non modificare inutilmente termini o formulazioni, salvo errori manifesti. Gli istituti e le norme recepiti sono infatti già noti agli addetti ai lavori. Sovente sono inoltre stati studiati e commentati dalla dottrina, senza parlare della giurisprudenza esistente al riguardo. Cambiamenti non giustificati dai motivi sopraesposti potrebbero quindi suscitare confusione e incertezze. Di conseguenza, sono state mantenute anche espressioni forse non proprio felici quali «sorveglianza mediante apparecchi tecnici di sorveglianza» (cfr. art. 280 seg.). Sporadicamente si è però proceduto a modifiche più incisive di formulazioni reputate non sufficientemente intelligibili e corrette, per esempio, in sede di Sottocommissione parlamentare di redazione, riguardo all'articolo 293 concernente i limiti posti all'intervento degli agenti infiltrati.⁷⁵

5.1 Il gratuito patrocinio

Nella stesura di un testo quale il CPP, chiamato ad armonizzare la procedura penale a livello nazionale, non si poteva prescindere dal fatto che diversi istituti, come per esempio la ricsuzione, il gratuito patrocinio e la notificazione delle decisioni, sono previsti in tutti gli ordinamenti processuali (penale, civile, amministrativo) e nelle leggi di organizzazione giudiziaria e sono sovente disciplinati in modo analogo.⁷⁶ Tenuto conto della recente riforma giudiziaria e dei lavori di elaborazione di un Codice di diritto processuale civile svizzero, sono quindi state comparate le diverse norme esistenti o *in fieri* per verificare se vi fossero disposizioni simili o identiche a quelle previste nel CPP.

Un simile approccio presentava tuttavia anche talune insidie, in particolare perché durante la fase di elaborazione del disegno di CPP, il CPC era ancora allo stadio di avamprogetto e talvolta occorreva pertanto «anticipare» e uniformare alcune scelte traduttive scegliendo quelle reputate «migliori».⁷⁷ Per esempio, il termine «unentgeltliche Rechtspflege», che designa l'istituto in virtù del quale chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura e, a determinate condizioni, di essere patrocinato gratuitamente da un legale, è sovente espresso in italiano con «assistenza giudiziaria gratuita» o «assistenza giudiziaria».⁷⁸ Questo iperonimo è stato utilizzato anche nell'avamprogetto e nel disegno di Codice di procedura civile.⁷⁹ La legge sul Tribunale federale impiega invece il termine «gratuito patrocinio» (art. 64), normalmente utilizzato dalle altre leggi per designare l'assistenza prestata da un avvocato a spese dello Stato. Questa soluzione è stata adottata anche nel CPP (cfr. p. es. art. 136–138), non soltanto per uniformarlo alla legge sul Tribunale federale ma anche per evitare l'espressione «assistenza

giudiziaria» («Rechtshilfe»), già impiegata sia nella LTF, sia nel CPP sia nel D-CPC per designare l'assistenza che si prestano reciprocamente, e a titolo gratuito, le autorità giudiziarie di diversi distretti, Cantoni o Stati durante un procedimento. Per quanto concerne il procedimento penale,⁸⁰ si pensi per esempio all'autorità penale di un Cantone che compie determinati atti procedurali (come una perquisizione o l'interrogatorio di indiziati o testimoni) su domanda e per conto dell'autorità di un altro Cantone. L'iperonimo sarà recepito anche nel CPC, tanto più che la Sottocommissione parlamentare di redazione ne ha accettato l'uso nella LTF e nel CPP. La sua adozione è stata resa possibile dal fatto che le norme interessate erano in un certo qual modo «disposizioni definitorie», nelle quali si è quindi potuto precisare cosa si intende per «gratuito patrocinio» ai sensi delle leggi in questione. Va peraltro sottolineato che i pertinenti atti normativi italiani utilizzano oggi il termine «patrocinio a spese dello Stato»⁸¹ per designare l'assunzione da parte dell'erario tanto dell'onorario e delle spese degli avvocati quanto di determinate spese processuali.⁸² Infine, in genere le spese d'avvocato rappresentano sicuramente le spese più considerevoli per il cittadino; quindi l'iperonimo si riferisce all'elemento più importante dell'istituto.

5.2 Il *iudex incapax* e il *iudex suspectus*

Un altro esempio significativo è quello dell'istituto della «ricusazione». Le leggi processuali o di organizzazione giudiziaria distinguono sovente tra «astensione» («Ablehnung») e «ricusazione»⁸³ («Ausstand»), o tra «motivi di astensione» e «motivi di ricusazione».⁸⁴ I primi obbligano una persona operante in seno a un'autorità (penale) ad astenersi dall'esercitare la propria funzione in un dato procedimento, ad esempio perché ha stretti legami di parentela con una parte (cosiddetto *iudex incapax* o *inhabilis*).⁸⁵ I secondi consentono invece di domandare la sostituzione di una siffatta persona sia in presenza di circostanze tali da lasciar supporre che la stessa potrebbe avere una prevenzione nella causa⁸⁶ sia, talvolta, se sussistono motivi di astensione⁸⁷ (cosiddetto *iudex suspectus*).⁸⁸ Nel testo del CPP e nel D-CPC si è invece unicamente utilizzato il termine «ricusazione» e il verbo «ricusarsi» ha sostituito «astenersi».⁸⁹ Si è trattato di una scelta obbligata, dovuta al fatto che tale soluzione è ormai già stata adottata anche nelle versioni tedesca, francese e italiana della legge sul Tribunale federale (art. 34–38)⁹⁰ poiché il legislatore ha rinunciato alla distinzione tra motivi di astensione e motivi di ricusazione e ha riunito gli stessi in un'unica categoria (ossia «motivi di ricusazione»)⁹¹. In altre parole, questa scelta è stata condizionata da un vincolo intertestuale (la normativa e la terminologia della LTF).

Sempre per quanto concerne l'istituto della ricusazione, va infine rilevato che la disciplina contenuta nel CPP e quelle del D-CPC e della LTF presentavano un grado di similarità assai elevato. Anche in sede di traduzione si è quindi cercato di uniformare il più possibile la terminologia e la fraseologia. A tal proposito si rinvia alle pertinenti norme previste nelle tre leggi sopracitate.⁹²

6 Il valore aggiunto della traduzione

Il traduttore di un testo ne è sicuramente il lettore più attento. Questo non significa che il traduttore sia più cognito del redattore, ma ha paradossalmente il «vantaggio» di essere estraneo al contenuto del testo e di doverlo inferire partendo semplicemente dalle parole. Ne risulta una lettura estremamente analitica nella quale ogni segno linguistico viene passato al microscopio. Se il traduttore è inoltre sorretto da una formazione o un'esperienza adeguata, può contribuire a evitare imprecisioni, ambiguità e talvolta errori anche di natura materiale e aiutare i responsabili del progetto a formulare con maggiore chiarezza e precisione il dettato normativo. In linea generale, è lecito affermare che la costante collaborazione e i frequenti contatti con l'UFG, sempre esemplarmente a disposizione per chiarimenti e osservazioni critiche, hanno consentito di migliorare il testo italiano e di evitare o correggere errori nella versione italiana, ma anche di incidere positivamente sulla redazione di quelle tedesca e francese.

Un primo tipo di correzioni che occorre menzionare concernevano imprecisioni nei rimandi, incoerenze terminologiche, deroghe ingiustificate alle regole di tecnica legislativa e altre lacune formali.

Si sono poi proposte anche modifiche nella partizione di alcune disposizioni per renderle più intelligibili. Per esempio, nell'articolo 362, concernente il rito abbreviato, la norma di cui all'attuale capoverso 5 (appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato) si trovava nel capoverso 3 e il secondo e il terzo periodo dell'attuale capoverso 3 (comunicazione alle parti della decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato) nel capoverso successivo allo stesso, il che non consentiva una comprensione ottimale del sistema. Si è quindi proposto di spostare la norma di cui all'allora capoverso 3 nell'ultimo capoverso dell'articolo. Il Servizio linguistico tedesco ha proposto sia questa modifica sia la riunione in un'unica disposizione del primo, del secondo e del terzo periodo dell'attuale capoverso 3. L'articolo 362 presenta ora la partizione seguente:

Art. 362 *Sentenza o decisione di diniego*

¹ Il tribunale di primo grado decide liberamente se:

- a. nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
- b. l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
- c. le sanzioni proposte sono adeguate.

² Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale re-
cepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti
nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adem-
piute è motivato sommariamente.

³ Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale
rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare
ordinaria [ex cpv. 4]. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispo-
sitivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non
è impugnabile [ex primo e secondo periodo del cpv. 5].

⁴ Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte
dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella
successiva procedura ordinaria.

⁵ In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata
con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa
o che la sentenza non corrisponde allo stesso [ex cpv. 3].

Questa partizione consente di distinguere meglio il procedimento di primo grado da quello in sede di appello, giacché tutto quanto precede il capoverso 5 concerne il primo grado di giudizio (sentenza o diniego), nonché di riunire in un'unica disposizione tutte le norme relative alla procedura di diniego isolandole maggiormente dal resto, segnatamente dalla disposizione di cui al capoverso 4, che riguarda il procedimento ordinario di primo grado «riattivato» e svolto dal pubblico ministero e dal tribunale di primo grado a seguito del diniego del giudizio con rito abbreviato.

Altri esempi di proposte di modifica:

- nell'attuale articolo 43 capoverso 4 si è convenuto di riformulare l'inizio dei testi tedesco e italiano (inizialmente: «Unter die Rechtshilfe fällt jede Massnahme ...», diventato poi: «Als Rechtshilfe gilt jede Massnahme, um die ... », ossia «Per assistenza giudiziaria s'intende qualsiasi provvedimento ...») poiché si tratta di una disposizione definitiva, destinata cioè a definire la nozione di assistenza giudiziaria. La versione francese era già formulata in tal modo;
- l'inizio dell'attuale articolo 46 capoverso 3, concernente l'autorità cui vanno indirizzate le domande di assistenza giudiziaria, recitava «Besteht Unklarheit über die Zuständigkeit der ersuchten Behörde ...». Questa espressione è stata poi sostituita con «Besteht Unklarheit darüber, welche Behörde zuständig ist», ossia, come proposto, «Se non è chiaro quale sia l'autorità com-

petente», al fine di tener conto dei due casi interessati dalla disposizione, ovvero del caso in cui non è chiaro o è dubbio se l'autorità richiesta sia competente e di quello, più generale, in cui non si sa sin dall'inizio quale sia l'autorità competente, a chi ci si debba rivolgere;

- nell'attuale articolo 58 capoverso 1, concernente le domande di ricasazione, il testo tedesco, che recitava inizialmente «Will eine Partei den Ausstand verlangen, so hat sie ... » è stato completato con «Will eine Partei den Ausstand einer in einer Strafbehörde tätigen Person verlangen, so hat sie ...» (ossia «La parte che intende chiedere la ricasazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve...»), per migliorare l'intelligibilità della norma. In italiano una siffatta aggiunta era praticamente indispensabile e avrebbe comunque dovuto essere fatta anche se la proposta non fosse stata accolta;
- nell'attuale articolo 349 (concernente i casi in cui il giudice ritenga di non disporre ancora di prove sufficienti per pronunciare la sentenza) si è proposto di sostituire «Ist der Fall noch nicht spruchreif, so beschliesst das Gericht, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen» con «Ist der Fall noch nicht spruchreif, so entscheidet das Gericht, die Beweise zu ergänzen und die Parteiverhandlungen wieder aufzunehmen», ossia «Se il caso non è ancora maturo per la pronuncia di merito, il giudice decide di completare le prove e di riaprire il dibattimento». In italiano si sarebbe comunque utilizzato «decidere» per «beschliessen». La distinzione è invece importante per il tedesco poiché il CPP riserva il termine «Beschluss» (in italiano «ordinanza») per le decisioni diverse dalla sentenza pronunciate da un'autorità collegiale, contrapponendolo al termine «Verfügung» (in italiano «decreto») per quelle pronunciate da un'autorità monocratica. L'uso di «beschliessen» avrebbe quindi rischiato di suscitare l'impressione che i complementi di prova possano essere disposti soltanto da un collegio giudicante e non dal giudice unico. Andava quindi utilizzato l'iperonimo «entscheiden». Questo esempio è sintomatico del fatto che forse inconsciamente il termine «Gericht» faccia ancora pensare anche in tedesco a un'autorità collegiale;
- nell'articolo 354 del disegno (non recepito nel testo sottoposto a referendum e concernente la cosiddetta «udienza di revoca», da svolgersi soltanto se nel dibattimento l'imputato è riconosciuto colpevole del reato contestatogli) si è proposto di sostituire «Hat das Gericht den Widerruf einer Sanktion zu prüfen, so führt es die Verhandlung darüber unmittelbar im Anschluss an die Hauptverhandlung und die Urteilseröffnung durch» con «Hat das Gericht den Widerruf einer bedingten Sanktion (o «einer bedingt ausgesprochenen Sanktion») zu prüfen, so ...» ossia «Se deve esaminare la revoca della sospensione condizionale di una precedente sanzione, il giudice svolge la relativa udienza subito dopo il dibattimento e la comunicazione della sentenza». ⁹³ È infatti chiaro che se ritiene l'imputato colpevole di un ulteriore reato, il giudice non revocherà una pena precedentemente inflit-

tagli bensì la sospensione condizionale della stessa, affinché l'imputato scontasse entrambe le pene (se del caso riunite in una pena unica). Questa svista è abbastanza frequente nei testi normativi tedeschi ed è forse dovuta al fatto che in tedesco l'espressione «sospensione condizionale della pena» («sursis à l'exécution de la peine») è talvolta reso con «bedingte Strafe» (cfr. p. es. art. 42 CP) e «revocare la sospensione condizionale» («révoquer le sursis») con «die bedingte Strafe widerrufen» (cfr. p. es. art. 46 CP). Di conseguenza, in tedesco quando si parla di «revocare una pena» si pensa forse automaticamente alla revoca della «condizionale»;

Un esempio interessante di attenta disamina di una disposizione riguarda l'attuale articolo 168 (che elenca le persone che hanno facoltà di non deporre come testimoni), il quale nella prima stesura prevedeva in particolare quanto segue:

Art. 167 [ora art. 168]

Zeugnisverweigerungsrecht auf Grund persönlicher Beziehungen

¹ *Das Zeugnis können verweigern:*

- a. die Ehegattin oder der Ehegatte der beschuldigten Person, oder wer mit dieser eine faktische Lebensgemeinschaft führt;*
- b. wer mit der beschuldigten Person gemeinsame Kinder hat;*
- c. die in gerader Linie Verwandten oder Verschwägerten der beschuldigten Person;*
- d. die Geschwister der beschuldigten Person, deren Ehegattin oder Ehegatte und Kinder;*
- e. die Geschwister der durch Ehe mit der beschuldigten Person verbundenen Person, deren Ehegattin oder Ehegatte und Kinder;*
- f. die Pflegeeltern, die Pflegekinder und die Pflegegeschwister der beschuldigten Person;*
- g. die für die beschuldigte Person zur Vormundschaft, zur Beiratschaft oder zur Beistandschaft eingesetzte Person.*

² *Die eingetragene Partnerschaft ist der Ehe gleichgestellt.*

³ **Die Stief- und Adoptivverwandschaft ist der Verwandtschaft gleichgestellt.**

...

Nel testo italiano del capoverso 3 si è subito pensato di sopprimere il riferimento alla «Adoptivverwandschaft» (ossia la «parentela adottiva»), poiché l'adottato acquista lo stato giuridico di figlio dei genitori adottivi già in virtù del Codice civile (art. 267 CC): l'adozione scioglie i vincoli di filiazione anteriori e l'adottato diventa a pieno titolo parente dei genitori adottivi e degli altri membri della loro famiglia.⁹⁴ Questo principio è già sancito dalla disciplina dell'adozione (art. 264–269c CC) e non era quindi necessario ribadirlo nel CPP. Un siffatto modo di procedere si sarebbe anzi rivelato

fuorviante. Il riferimento alla «Adoptivverwandschaft» è infatti poi stato soppresso anche nel testo tedesco.

Il *capoverso 3* poneva tuttavia un altro problema di non facile soluzione poiché impiegava il termine «Stiefverwandschaft», ossia «semi-parentela», che praticamente non esiste in italiano ed è assai raramente utilizzato negli atti normativi in lingua tedesca.⁹⁵ Ci si è quindi chiesti se creare un neologismo o se il problema potesse essere risolto proponendo una riformulazione dei capoversi precedenti il capoverso 3. Occorreva però dapprima chiarire con precisione cosa si intendesse per «Stiefverwandschaft» ai sensi del capoverso 3. Si è reputato che si intendesse «Stiefverwandschaft zwischen Stiefgeschwister» ossia «semi-parentela tra fratellastri e sorellastre»,⁹⁶ nel qual caso si sarebbe potuto ovviare al problema inserendo nelle lettere d ed e rispettivamente «die Geschwister und Stiefgeschwister der beschuldigten Person ...» e «die Geschwister und Stiefgeschwister der durch Ehe mit der beschuldigten Person verbundenen Person ...», ossia «i fratelli e sorelle o fratellastri e sorellastre dell'imputato ...» e «i fratelli e sorelle o *fratellastri e sorellastre* del coniuge dell'imputato ...». I responsabili dell'UFG hanno tuttavia comunicato che con questa nozione si intendeva coprire anche i figliastri, il patrigno e la matrigna, gli zii e nipoti acquisiti («ziastrì» e «nipotastrì»). Si è allora rilevato che i figliastri e i patrigni e le matrigne erano già coperti dal capoverso 1 lettera c («die in gerader Linie ... Verschwägerten der beschuldigten Person», ossia gli « ... affini in linea retta dell'imputato»),⁹⁷ pur non essendo persuasi che la nozione di «Stiefverwandschaft» andasse estesa anche agli zii acquisiti dell'imputato: il capoverso 1 comprendeva infatti già i nipoti e nipoti acquisiti dello stesso (cfr. risp. lett. d ed e: figli del fratello o della sorella dell'imputato e figli del fratello o della sorella del coniuge dell'imputato) ma non gli zii dell'imputato (giacché la lett. c. menziona soltanto i parenti e gli affini in linea retta, ma non quelli *in linea collaterale* [«Seitenlinie»]), quali appunto gli zii); non si capiva quindi perché il capoverso 3 dovesse consentire agli ziastrì di rifiutare la testimonianza mentre invece il capoverso 1 non lo permetteva agli zii. Inoltre, non si capiva per quale motivo si escludessero gli zii ma non i nipoti e i nipoti acquisiti.

Sulla scorta di queste osservazioni e dopo un esame congiunto da parte dei responsabili dei progetti CPP e CPC, è stata infine adottata la versione seguente:

Art. 168 *Per legami personali*

¹ Hanno facoltà di non deporre:

- a. il coniuge o il convivente di fatto dell'imputato;
- b. chi ha figli in comune con l'imputato;
- c. i parenti o affini in linea retta dell'imputato;
- d. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- e. i fratelli o sorelle e fratellastri o sorellastre del coniuge dell'imputato, nonché i loro coniugi;
- f. i genitori affilianti, gli affiliati e i fratelli o sorelle affiliati dell'imputato;
- g. il tutore, curatore o assistente dell'imputato.

...

³ L'unione domestica registrata è equiparata al matrimonio.

...

In sostanza, il capoverso 3 originario è stato stralciato e i nipoti e nipotastri sono scomparsi dalle lettere d ed e («deren ... Kinder»).

Il lavoro di elaborazione del testo italiano del CPP non si è esaurito con l'adozione del disegno e del messaggio ma è continuato con l'integrazione delle modifiche apportate dalle Camere in base alle proposte delle rispettive Commissioni degli affari giuridici (CAG) e di proposte di singoli parlamentari. In questa fase il progetto è stato prevalentemente seguito dalla persona che si era occupata della revisione integrale della stesura del testo italiano, coadiuvata, nelle sedute della Sottocommissione parlamentare di redazione da un altro membro del gruppo di traduzione, oltre che dai deputati della Sottocommissione. La fase parlamentare è sovente delicata per il traduttore perché questi non dispone quasi mai di un commento approfondito (quale il messaggio) delle modifiche. Vi è inoltre il rischio che le Camere pregiudichino parzialmente l'uniformità terminologica e fraseologica del testo, che l'Amministrazione si sforza invece solitamente di garantire. È per esempio possibile che ricompaiano «cantonalismi» o che lo stesso istituto sia denominato con termini differenti. Questo rischio va tuttavia relativizzato poiché i responsabili del progetto dell'Amministrazione continuano a seguirlo anche durante il lavoro delle Commissioni parlamentari. Va infine sottolineato che il CPP era considerato un progetto prioritario e urgente, da adottare assolutamente nella sessione autunnale, prima delle elezioni per il rinnovo integrale delle Camere, e che il numero dei responsabili principali del progetto in seno all'UFG era nel frattempo stato ridotto da due a uno.

Un esempio dei pericoli che può comportare uno scadenziario tanto serrato per un testo così voluminoso è il seguente: durante una seduta della Sottocommissione parlamentare di redazione si è constatato che nell'attuale

capoverso 3 dell'articolo 368 (concernente l'istanza di nuovo giudizio presentata dal condannato giudicato in contumacia, ossia in sua assenza) il termine «ingiustificatamente» («unentschuldigt») era stato sostituito con «colpevolmente». In altre parole la disposizione prevedeva ora che «Il giudice respinge l'istanza [di nuovo giudizio] qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, colpevolmente [anziché «ingiustificatamente»] non sia comparso al dibattimento». Nel contempo però, l'attuale capoverso 4 dell'articolo 369 (concernente il nuovo dibattimento indetto dal giudice che ha accolto un'istanza di nuovo giudizio presentata da un condannato precedentemente giudicato in contumacia) conteneva ancora il termine «ingiustificatamente» e disponeva che «Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane». Non comprendendo il motivo di questa distinzione, si sono chiesti ragguagli. È emerso che la modifica era stata introdotta dal Consiglio degli Stati, il quale riteneva che il termine «ingiustificatamente» non fosse corretto poiché avrebbe per esempio obbligato il giudice ad accogliere le istanze di nuovo giudizio di persone che, pur non avendo motivi validi per non comparire al primo dibattimento, avessero fornito una qualsivoglia motivazione, del tipo «non mi presento perché ho prenotato da tempo le vacanze ai Caraibi». Ci si era però probabilmente dimenticati dell'articolo 369.⁹⁸ Si è allora rilevato che «ingiustificatamente» (e «unentschuldigt»), già utilizzato nella legislazione,⁹⁹ era corretto poiché comprende non soltanto i casi in cui per un determinato comportamento non è fornita alcuna giustificazione bensì anche quelli in cui tale comportamento non è giustificato da motivi validi e sufficienti (es. l'imputato va a una gita aziendale anziché recarsi in tribunale ecc.). Si è inoltre sottolineato che l'utilizzazione di due termini diversi negli articoli 368 e 369 non era ammissibile poiché non si sarebbe più potuto attribuire a «ingiustificatamente» (mantenuto nell'art. 369) il senso appena descritto, bensì unicamente quello di «senza fornire giustificazione alcuna». Si sarebbe quindi introdotta una differenza materiale non voluta dal legislatore. La Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua tedesca si è allora chiesta se il problema non potesse essere risolto utilizzando «colpevolmente» anche nell'articolo 369, mentre L'UFG ha proposto di lasciare «colpevolmente» nell'articolo 368 e di stralciare «ingiustificatamente» nell'articolo 369 senza sostituirlo, affermando che al condannato che non è comparso neppure al secondo dibattimento resterebbe comunque la possibilità di far prorogare o differire lo stesso in virtù della norma generale di cui all'articolo 92.¹⁰⁰ Queste soluzioni non hanno tuttavia convinto né i traduttori né la Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua italiana.

Da un lato, «ingiustificatamente» è stato utilizzato in modo coerente in tutte le altre disposizioni del Codice nelle quali la mancata comparizione a un'udienza deve essere fondata su motivi validi e sufficienti (art. 205 cpv. 4, 336 cpv. 4, 355 cpv. 2, 356 cpv. 4, 407 cpv. 1 lett. a, 2 e 3) e non si capiva quindi perché si dovesse prevedere una terminologia differente soltanto per la procedura contumaciale, con il rischio appunto di creare dei «distinguo» involontari. Dall'altro lato, la proposta dell'UFG di stralciare «ingiustificatamente» dall'articolo 369 senza sostituirlo non è stata considerata soddisfacente, sia – per il motivo appena indicato – a causa del mantenimento del termine «colpevolmente» nell'articolo 368 sia poiché, data la sistematica e l'entità del CPP, non si era per nulla persuasi che si potesse evincere inconfutabilmente da tale disposizione la facoltà dell'imputato di invocare l'articolo 92. La disposizione avrebbe quindi potuto essere interpretata nel senso che, per esempio, qualora l'imputato la cui istanza di nuovo giudizio è stata accolta sia vittima di un infortunio mentre si reca al tribunale per il secondo dibattimento, e debba essere ricoverato in ospedale, il giudice deve mantenere la condanna pronunciata in contumacia (poiché basta la mancata comparizione al dibattimento, anche involontaria, visto che l'art. 368 esigevo invece espressamente che l'assenza non sia ascrivibile a colpa dell'imputato). Su mandato del presidente della Sottocommissione parlamentare di redazione di lingua italiana è stato quindi comunicato alle altre due Sottocommissioni che la stessa riteneva la soppressione del termine «unentschuldigt» un intervento indebito poiché attinente a un problema di natura materiale che avrebbe dovuto essere nuovamente sottoposto alle Commissioni degli affari giuridici. Lo scadenziario serrato dei lavori non consentiva tuttavia un riesame da parte delle CAG. Le tre Sottocommissioni (ossia la Commissione parlamentare di redazione) hanno quindi convenuto di ripristinare «unentschuldigt» nell'articolo 368 e di lasciare immutato l'articolo 369, conformemente a quanto consentito loro dalla legge sul Parlamento e dall'ordinanza dell'Assemblea federale sulla Commissione di redazione.¹⁰¹ Le CAG hanno sottoposto la relativa proposta della Commissione di redazione alle Camere, che l'hanno approvata il 25¹⁰² e il 27¹⁰³ settembre 2007. Di conseguenza, gli articoli 368 e 369 CPP prevedono ora quanto segue:

Art. 368 Istanza di nuovo giudizio

...

² *Nell'istanza, il condannato deve motivare succintamente il fatto di non aver potuto partecipare al dibattimento.*

³ *Il giudice respinge l'istanza qualora il condannato, pur essendo stato regolarmente citato, ingiustificatamente non sia comparso al dibattimento.*

Art. 369 Procedura

¹ *Se sono presumibilmente adempite le condizioni per un nuovo giudizio, chi dirige il procedimento fissa un nuovo dibattimento. Nel nuovo dibattimento il giudice decide sull'istanza di nuovo giudizio e pronuncia se del caso una nuova sentenza.*

...

⁴ *Se il condannato ingiustificatamente non compare nemmeno al nuovo dibattimento, la condanna in contumacia permane.*

...

La volontà del legislatore è stata quindi rispettata.

Jean-Luc Egger, lic. in lettere, Capo Sezione Traduzione e redazione, Cancelleria federale, Berna, e-mail: jean-luc.egger@bk.admin.ch

Filippo Grandi, lic. iur., Capo sostituto Sezione Legislazione, Cancelleria federale, Berna, e-mail: filippo.grandi@bk.admin.ch

Note

Gli autori ringraziano di cuore Alfredo Snozzi per la preziosa consulenza nell'elaborazione di questo articolo.

- 1 «E carmi erano le leggi, che [...] dettate col canto, più facilmente erano mandate a memoria. Per questo la parola *nómos* significa legge e canto ad un tempo. In tal modo, i poeti furono anche i primi legislatori», De constantia iurisprudētis, cap. XV, §§ V-VII, citato in Ossola 2004, 299.
- 2 26 codici di procedura penale cantonali e la legge federale del 15 giugno 1934 sulla procedura penale (PP, RS 312.0).
- 3 Per una sintesi delle principali innovazioni introdotte dal CPP nelle forme e negli strumenti processuali, cfr. n. 1.5.3 del messaggio del CF del 21 dicembre 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (qui di seguito Messaggio), FF 2006 1015 seg.
- 4 Cfr. in particolare il commento all'art. 8 del disegno CPP, FF 2006 1037 seg.
- 5 «Si può addirittura dire che almeno nel sottotipo del testo normativo giuridico è la lin-

gua che si fa legge» Sabatini 2005, 23 [corsivo nostro].

- 6 Cfr. n. 1.5.1.5 del Messaggio, FF 2006 1008.
- 7 Sulla necessaria rivalutazione del rapporto intrinseco tra diritto e lingua cfr. ad es. Schweizer 2007, il quale precisa (p. 22): «Sowohl für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen wie für die Juristinnen und Juristen wird Recht nur in Sprache verstanden, akzeptiert und umgesetzt. Die Sprache, so lässt sich zu Recht sagen, ist somit die Existenzform, in der die Rechtsnormen erzeugt werden».
- 8 Denominato in Ticino «procuratore pubblico»; cfr. n. 4.3.
- 9 Segnatamente il Codice di procedura penale del Cantone Ticino del 19 dicembre 1994, la Legge sulla giustizia penale (LGP) del Cantone dei Grigioni e, indirettamente, il CPP italiano del 22 settembre 1988, di contro a 21 codici processuali penali in lingua tedesca e 7 in lingua francese.
- 10 Si possono infatti distinguere almeno tre varianti diatopiche dell'italiano giuridico elve-

- tico, quella praticata nel Cantone Ticino (per cui cfr. ad es. Petralli 2005), quella nelle valli italofone del Cantone Grigioni (a sua volta differenziata, cfr. Raveglia 2005) e quella delle istituzioni federali a Berna.
- 11 Cfr. il Messaggio, FF 2006 989, segnatamente pag. 1002.
- 12 La legge è stata votata dal Parlamento, ma il testo nella sua versione ufficiale della pubblicazione legale non è ancora promulgato. Può segnatamente subire ancora rettifiche da parte della Commissione di redazione del Parlamento [art. 58 LParl] o modifiche previste da altre leggi votate dall'Assemblea federale prima della sua entrata in vigore.
- 13 Segnatamente per quanto attiene alla cosiddetta terminologia o fraseologia interstiziale, per cui si avevano oscillazioni tra espressioni del tipo «su richiesta di una delle parti» → «ad istanza di parte», «limitare» → «sottoporre a restrizioni», «presentarsi» → «comparire», «entro un termine adeguato» → «entro un congruo termine» ecc.
- 14 Ad es. l'avverbio «unverzüglich» era stato tradotto in diversi modi «senza indugio, immediatamente, quanto prima», non tutti equivalenti.
- 15 Peraltro comunque costantemente sollecitati e di un grande aiuto durante tutti i lavori.
- 16 A questo proposito cfr. ad es. il Guide de législation, n. 85 segg., ma anche la prassi seguita presso la BCE di elaborare alcuni testi parallelamente alla loro traduzione, per cui Jacometti-Pozzo 2006, 244.
- 17 Art. 57 cpv. 2 LParl.
- 18 Identità profonda o sistemica che è il pendant linguistico necessario alla loro «densità cognitiva», per cui cfr. De Biasio, Foglia 2007, 18-31.
- 19 Per una definizione analitica di queste categorie cfr. Egger 2006.
- 20 Alla maniera, mutatis mutandis, del vincolo della rima che sovrappone alle parole disgiunte semanticamente un legame nuovo e una sorprendente connessione semantica, cfr. Wimsatt 1972, 196.
- 21 Cfr. il messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del Codice penale svizzero (Disposizioni generali, introduzione e applicazione della legge) e del Codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1669.
- 22 RS 173.110
- 23 RS 173.32
- 24 RS 173.71
- 25 FF 2006 6785
- 26 Cfr. n. 1.5.2.1 del Messaggio, FF 2006 1009.
- 27 RS 312.0
- 28 Per una disamina più circostanziata di questi concetti cfr. Egger 2006, 172-174.
- 29 Nei Grigioni «Legge sulla giustizia penale (LGP)» o «Gesetz über die Strafrechtspflege (StPO)»; probabilmente la scelta di questo titolo dipende dal fatto che le prime disposizioni della LGP concernono anche contravvenzioni di diritto penale cantonale, ossia che tale codice contiene, oltre al diritto processuale, diritto materiale cantonale. Questa denominazione è tuttavia stata subito scartata perché si discosta troppo dal titolo del nuovo codice federale «Schweizerische Strafprozessordnung» e perché eccessivamente generica rispetto al testo in questione.
- 30 Cfr. Direttive di tecnica legislativa, Berna 2003, n. marg. 3 e Guide de législation, Berna 2007, n. 884.
- 31 A tal proposito, cfr. Siracusano 2004, 3 segg.
- 32 Per una disamina dei rapporti semantici tra titolo e titolo abbreviato cfr. Egger 2001.
- 33 Cfr. p. es. Battaglia 1961-2002, sub vocem, che definisce il termine «procedura» come «insieme delle formalità e degli atti che sono regolati dalla legge secondo una determinata sequenza e in base a cui si instaura, si svolge e si conclude un giudizio o un procedimento [...] e anche l'insieme delle norme di legge che regolano tale complesso di formalità e di atti» e ammette quindi, contrariamente alla maggioranza degli altri dizionari consultati, un uso «più elastico» del termine, non limitato alle norme che disciplinano il procedimento.
- 34 Distinzione peraltro confermata da diversi dizionari (Battaglia e De Mauro) che definiscono il procuratore come «magistrato che esercita le funzioni del pubblico ministero». Si noti inoltre che il testo tedesco parla di «Staatsanwaltschaft» e non di «Staatsanwalt», anche se questa scelta è probabilmente dettata, oltre che dall'intento di porre l'accento sull'organo e sulla funzione, dall'esigenza di evitare lo sdoppiamento «Staatsanwalt oder Staatsanwältin» necessario per evitare una formulazione «sessista», problema in merito al quale cfr. infra n. 4.4.
- 35 Su questi aspetti, p. es. sul «reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie», si rinvia al Messaggio, FF 2006 989, segnatamente pagg. 1026 segg.
- 36 A proposito cfr. il Messaggio, FF 2006 1007 seg. e 1040 seg.
- 37 Cfr. RU [versione tedesca: AS] 1999 1118 segg. e il messaggio del Consiglio federale sulla revisione del Codice civile svizzero (stato civile, matrimonio, divorzio, filiazione, assistenza tra parenti, asili di famiglia, tutela e mediazione matrimoniale), FF 1996 I 1, segnatamente pagg. 53 segg. Sulla problematica cfr.

- anche Steinauer 2006, che giunge tuttavia a conclusioni divergenti, non da ultimo forse perché muove da un concetto troppo rigido di «equivalenza» tra le lingue ufficiali.
- 38 Quanto a quest'ultimo, va rilevato che la denominazione «Tribunale d'appello» è già utilizzata dal diritto processuale ticinese. Tuttavia l'autorità istituita dal CPP sarà chiamata a giudicare gli appelli, forma di impugnazione non ancora prevista dal diritto ticinese (contrariamente al diritto grigionese: cfr. art. 146 LGP), e ora introdotta per tutti i Cantoni (e per la Confederazione) dal CPP, che consente di censurare sia le violazioni del diritto, sia l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, sia l'inadeguatezza (cfr. art. 398) e nella quale viene in linea di principio pronunciata una nuova sentenza che sostituisce quella di primo grado (cfr. art. 408).
- 39 A tal proposito cfr. anche il Messaggio, FF 2006 1045.
- 40 Si noti che il pubblico ministero, nella procedura del decreto d'accusa, e l'autorità penale delle contravvenzioni (cfr. art. 354 cpv. 3 e 357 cpv. 2) giudicano invece in istanza unica.
- 41 Attualmente la Pretura penale, che ha sede a Bellinzona, giudica, con giurisdizione sull'intero territorio del Cantone e in composizione monocratica (giudice unico), segnatamente le contravvenzioni e i delitti e i crimini per i quali il procuratore pubblico abbia proposto una pena detentiva fino a tre mesi (cfr. art. 39-41 OG TI).
- 42 Su questa questione, per la quale non esiste sempre una terminologia univoca, cfr. p. es. La Nuova Università, 2004, 187 segg., segnatamente pag. 188 (distinzione tra «rac-cogliere» e «assumere»), nonché Dalia - Fer-raioli, 2003, 212 segg., segnatamente pag. 219 (in cui si distingue tra «acquisizione» e «as-sunzione» dei mezzi di prova ... «per chiarire che nell'un caso l'attività probatoria è mera-mente di recupero di un dato già formato, mentre nell'altro il dato si forma dinanzi al giudice»). A prescindere dai motivi su cui poggiano queste distinzioni, è nostro parere che il termine «acquisizione» vada utilizzato come iperonimo di «raccolta» e «assunzione».
- 43 Cfr. Rapporto esplicativo concernente il Co-dice di procedura penale svizzero, Ufficio fe-derale di giustizia, Berna, giugno 2001, pag. 59 e n. 68 (p. es. BE, BS, BL, SH), nonché la ver-sione tedesca del Messaggio, BBl 2006 1150.
- 44 Cfr. p. es. § 5 e 23 del Codice di diritto proces-suale penale minorile (Jugendstrafprozess-ordnung) del Cantone di Basilea Città.
- 45 Che pure impiegano «direzione» e «dirigere».
- 46 Il Cantone Ticino non ha però formulato una proposta alternativa.
- 47 Si era p. es. proposto «dirigenza del procedi-mento» o «la persona che dirige il procedi-mento».
- 48 E non «chi dirige il procedimento in primo grado», poiché la nozione di «primo grado» è troppo generica e potrebbe riferirsi anche ad altre autorità giudicanti.
- 49 Giurisdizione di ricorso; cfr. p. es. art. 383 CPP.
- 50 Ma tradotto nel D-CPC con «autorità giudiziaria superiore». Questo termine non poteva tuttavia essere recepito nel CPP: «autorità giudiziaria superiore», se utilizzato genericamente e non riferito alle impugnazioni, può evocare altre autorità superiori diverse dalle autorità di ricorso (p. es. il Consiglio superiore della magistra-tura). Inoltre, il D-CPC concerne esclusiva-mente le giurisdizioni cantonali (cfr. art. 1 D-CPC) e in un sistema di doppio grado di giudizio quale quello previsto è chiaro che l'autorità giudiziaria superiore è l'autorità presso cui è impugnata la decisione di primo grado. Anche il CPP prevede un doppio grado di giudizio. Concerne tuttavia pure il Tribunale penale federale, di cui disciplina la procedura (cfr. segnatamente art. 26 lett. a e 30 D-LTPF); l'impiego di «autorità giudiziaria superiore» avrebbe quindi potuto far pensare che ci si riferisse al Tribunale penale federale rispetto all'autorità giudiziaria cantonale inferiore (mentre il TPF è invece giudice di primo grado per i reati il cui giudizio è affidato alla giurisdizione federale ma non giudica i ricorsi interposti contro le sentenze cantonali di ultimo grado) o al Tribunale federale (non interessato dal CPP) rispetto a tale autorità o al Tribunale penale federale (visto che il Tribunale federale giudica anche, ma in virtù della LTF, i ricorsi in materia penale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza o le decisioni del Tribunale penale federale).
- 51 Che nel sistema istituito dal CPP compren-dono il reclamo, l'appello e la revisione.
- 52 Cfr. p. es. Sabatini-Coletti, sub voce. Mentre il termine «impugnazione» può com-prendere, oltre al «ricorso» nel senso sopra-descritto, anche un rimedio giuridico espe-rato per far valere davanti all'autorità giudiziaria l'invalidità di un atto o negozio privato (testamento, contratto ecc.) o pub-blico (decreto amministrativo). A tal propo-sito, cfr. Battaglia 1961-2002.
- 53 A tal proposito cfr. anche art. 80 cpv. 1 LTF. Giova peraltro rilevare che l'art. 80 cpv. 2 re-cita «I Cantoni istituiscono tribunali superi-ori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso». Per quanto concerne il Tribunale penale feder-ale, va inoltre sottolineato che l'introduzione

- del CPP comporterà anche l'istituzione di una giurisdizione d'appello federale incaricata di giudicare gli appelli interposti contro le sentenze del TPF (le modalità non sono per il momento state definite: creazione di un'autorità giudiziaria con pieno potere di cognizione [riesame del diritto e dei fatti] le cui sentenze possano essere impugnate con ricorso in materia penale [limitato alle questioni giuridiche] al Tribunale federale; trasformazione dell'attuale ricorso in materia penale dinanzi alla Corte di cassazione penale del Tribunale federale in un ricorso in appello, nella misura in cui sia interposto contro le sentenze pronunciate dal Tribunale penale federale ecc.). Su questa questione, cfr. il Messaggio, FF 2006 1032 seg. e il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, segnatamente pag. 3873.
- 54 Per una breve esposizione dell'istituto cfr. ad es. La Nuova Università 2004, 12 nonché Dalia - Ferraioli, 2003, 786 seg.
- 55 In francese «appel joint».
- 56 Cfr. art. 69 D-CPC. Si pensi p. es. ai locatari di un edificio plurifamiliare che contestano congiuntamente un aumento della pigione o a più lavoratori che si oppongono insieme a un licenziamento collettivo ingiustificato.
- 57 Art. 130 LGP.
- 58 Art. 127 cpv. 2 lett. b, 129 cpv. 1 lett. a e 379 cpv. 4.
- 59 Più precisamente il termine «adesivo» è stato utilizzato per l'«accusatore privato» («Privatkläger»), ossia per il danneggiato che partecipa al procedimento penale con un'azione penale e/o, in via adesiva, civile. Su questo istituto si rinvia agli art. 118–121 CPP e al Messaggio, FF 2006 1078 seg.
- 60 Questa osservazione va tuttavia relativizzata poiché l'art. 393 cpv. 1 let. b non ammette la «Beschwerde» contro le «decisioni ordinatorie» («verfahrensleitende Entscheide») del tribunale di primo grado (ossia in pratica gran parte delle decisioni non di merito pronunciate dal giudice), impugnabili soltanto con la decisione finale (cfr. art. 65 cpv. 1), sempreché abbiano inciso su quest'ultima. Le disposizioni ordinatorie del pubblico ministero e dell'autorità penale delle contravvenzioni sono invece impugnabili con «Beschwerde».
- 61 Le cui decisioni sono in linea di principio definitive. Possono tuttavia essere impugnate con «Beschwerde»: le decisioni relative alla carcerazione preventiva o di sicurezza, quando questa è durata almeno tre mesi (art. 222 cpv. 2), la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni dopo la comunicazione dei motivi e della durata della stessa (art. 279 cpv. 3), l'impiego di apparecchi tecnici di sorveglianza (art. 281 cpv. 4) e l'inchiesta mascherata (art. 298 cpv. 3).
- 62 Anche se non si tratta di un reclamo stricto sensu (cfr. art. 174 cpv. 2), anche perché il reclamo non è ammesso contro le decisioni ordinatorie del giudice (cfr. nota 65).
- 63 Atti procedurali delle autorità penali che incidono sui diritti fondamentali degli interessati e sono volti ad assicurare le prove, garantire la presenza di persone durante il procedimento o garantire l'esecuzione della decisione finale (cfr. art. 196). Sono p. es. provvedimenti coercitivi, le citazioni, l'accompagnamento coattivo, il fermo, l'arresto provvisorio, la carcerazione preventiva e la carcerazione di sicurezza o misure sostitutive (quali la cauzione, il blocco dei documenti d'identità, l'obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico), i rilevamenti segnaletici, le perquisizioni e ispezioni (ispezioni corporali, analisi del DNA ecc.), il sequestro, le intercettazioni, la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, la sorveglianza delle relazioni bancarie, l'inchiesta mascherata (tramite agenti infiltrati).
- 64 Per maggiori dettagli, cfr. il Messaggio, FF 2006 1200–1202.
- 65 Cfr. tuttavia le limitazioni di cui all'art. 394 lett. b.
- 66 Naturalmente variano non soltanto la terminologia ma anche gli istituti stessi (decisioni impugnabili, potere di cognizione del giudice [motivi censurabili] ecc.). Non è stato possibile trovare, perlomeno nei Cantoni esaminati, un istituto perfettamente identico a quello introdotto nel CPP, bensì soltanto istituti molto simili o analoghi. Il minimo comune denominatore è comunque la natura delle decisioni impugnabili: in sostanza decisioni (pregiudiziali, incidentali, ordinatorie ecc.) non di merito.
- 67 P. es. la decisione circa il mantenimento dell'arresto (carcere preventivo) disposto dal procuratore pubblico nel corso dell'istruzione e la durata dello stesso (cfr. art. 97 lett. a, 100 e 101 CPPTi).
- 68 P. es. l'ordine di arresto (carcere preventivo) emesso dopo l'inizio del pubblico dibattimento dal presidente della corte giudicante competente (cfr. art. 97 lett. c CPPTi).
- 69 In particolare, ordinanze di rifiuto (ossia il rifiuto di avviare l'istruzione penale) e di sospensione (dell'istruttoria); cfr. art. 139 cpv. 1 LGP.
- 70 Cfr. Giannozzi 1967, sub vocem (diritto processuale civile).

71 RS 173.71
 72 Cfr. art. 31–42 CPP.
 73 Segnatamente art. 22–24 CPP.
 74 Cfr. p. es. l'art. 288 CPP concernente l'identità fittizia assegnata agli agenti infiltrati impiegati in un'inchiesta mascherata e la garanzia dell'anonimato loro accordata: questa disposizione corrisponde sostanzialmente all'art. 6 LFIM; ci si è limitati a sostituire «garanzia di riservatezza» con «garanzia dell'anonimato», «comando di polizia» con «pubblico ministero» e «autorità d'approvazione» con «giudice dei provvedimenti coercitivi». Inversamente, cfr. p. es. l'art. 269 CPP, concernente le condizioni alle quali può essere disposta la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. Oltre a modifiche simili a quelle apportate nell'art. 288 CPP, si è p. es. modificato l'elenco dei reati per i quali può essere ordinata la sorveglianza (cfr. vigente art. 3 LSCPT) al fine di armonizzarlo con quello previsto per l'inchiesta mascherata o di aggiungere reati quali la discriminazione razziale o il genocidio di cui la dottrina aveva a buon diritto rilevato la mancanza. Non vi sono inoltre stati ripresi i rinvii ai reati puniti dal Codice penale militare (CPM), poiché il CPP non si applica ai procedimenti penali militari. Inversamente, nella disposizione è tuttavia stato inserito un rimando ai reati elencati nell'art. 70 cpv. 2 della procedura penale militare per tener conto del fatto che, in virtù dell'art. 221 CPM, se una persona è accusata di più reati, di cui alcuni di competenza della giurisdizione militare e altri di quella ordinaria, il Consiglio federale può deferirli tutti al giudice militare o al giudice ordinario ed è quindi ipotizzabile che il pubblico ministero debba disporre la sorveglianza nell'ambito di un reato punito dal CPM.

75 Questa disposizione recepisce sostanzialmente l'art. 10 LFIM:
Art. 10 Estensione dell'intervento autorizzato
¹ L'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto. Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.
² L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto in misura secondaria sulla determinazione a commettere un reato concreto.
³ Se necessario, l'agente infiltrato è segnatamente autorizzato a effettuare acquisti probatori per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

⁴ Se l'agente infiltrato oltrepassa i limiti del comportamento ammissibile, il giudice ne tiene adeguatamente conto nella commisurazione della pena per la persona influenzata o prescinde dalla punizione.

Prime modifiche apportate nel disegno:

Art. 292 Limiti dell'intervento

¹ L'agente infiltrato non deve risvegliare un'inclinazione latente a commettere un reato o a commettere un reato più grave di quello previsto. Deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

...

³ Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova per predisporre l'affare principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

Ulteriori modifiche in sede di Sottocommissione parlamentare:

Art. 293 Limiti dell'intervento

¹ L'agente infiltrato non deve alimentare la propensione a delinquere o indurre a commettere reati più gravi. Il suo intervento deve limitarsi alla concretizzazione della già presente determinazione a commettere il reato.

² L'attività dell'agente infiltrato deve incidere soltanto subordinatamente sulla determinazione a commettere un reato concreto.

³ Se necessario, l'agente infiltrato è autorizzato a effettuare acquisti di prova in vista della transazione principale e a documentare con mezzi adeguati la sua capacità economica.

Nota bene: in questa sede sono indicate soltanto le modifiche apportate al testo iniziale (art. 10 LIM) italiano, non quelle dovute al rimaneggiamento del testo tedesco recepito nel CPP.

76 Cfr. p. es. il Messaggio, FF 2006 1055.

77 Ne è riprova il fatto che per quanto concerne le disposizioni sulla comunicazione delle decisioni e la notificazione (art. 84–88 CPP) nella stesura del disegno ci si è talvolta discostati dalle scelte terminologiche e fraseologiche operate nell'AP-CPC, che conteneva norme a tratti quasi identiche a quelle del CPP, mentre nella redazione del testo definitivo sottoposto a referendum tali termini ed espressioni sono invece stati ripresi poiché reputati più corretti dopo un attento esame. Su questa questione, cfr. le pertinenti disposizioni del CPP con quelle del D-CPP e del D-CPC (p. es. l'art. 85 cpv. 3 CPP con l'art. 83 cpv. 3 D-CPP e l'art. 136 cpv. 2 D-CPC). Talvolta è tuttavia stato il D-CPC ad essere adeguato al CPP.

78 Cfr. p. es. art. 152 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria (OG; abrogata dalla

- LTF); art. 3–9 della legge (ticinese) sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria (LAG); art. 139 cpv. 3 LGP.
- 79 Cfr. p. es. art. 115–121 D-CPC.
- 80 Cfr. art. 43–55 CPP.
- 81 Che ha sostituito il termine «gratuito patrocinio» precedentemente utilizzato anche in Italia.
- 82 Cfr. art. 4 della legge 30 luglio 1990 n. 217 (abrogata) e art. 107 d. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
- 83 70 «ricusa».
- 84 O «casi di astensione» e «casi di ricusazione».
- 85 Cfr. p. es. art. 22 OG (abrogata dalla LTF); art. 40 CPPti, che elenca i casi di «esclusione», la cui conseguenza è l'obbligo di «astenersi da qualsiasi atto giudiziario»; art. 36 CPPita.
- 86 Cfr. p. es. art. 23 OG (abrogata dalla LTF); art. 43 cpv. 1 CPPti (... «quando vi sia ragionevole motivo per dubitare della sua imparzialità nel procedimento»); art. 37 comma 1 lett. b CPPita (... «se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia pronunciata la sentenza, egli ha manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti oggetto dell'imputazione»).
- 87 Cfr. p. es. art. 43 cpv. 1 CPPti (... «quando ometta di notificare la sua esclusione») e art. 37 comma 1 lett. a CPPita.
- 88 Questi istituti sono qui descritti in modo estremamente sintetico e sommario e senza tener conto di tutte le peculiarità dei diversi ordinamenti. Per i dettagli si rinvia pertanto alle normative sopraccitate e ai pertinenti commentari.
- 89 Nonostante secondo i dizionari «ricusarsi» significhi rifiutarsi o non acconsentire.
- 90 Per ulteriori esempi dell'utilizzazione del termine «ricusarsi» in tal senso, cfr. peraltro anche art. 10 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), art. 74a LGP e art. 18 della legge statutaria sui tribunali del Cantone dei Grigioni (LST).
- 91 Su questo problema, cfr. il Messaggio, FF 2006 1055 seg. e il messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3764, segnatamente pag. 3850.
- 92 Art. 56–60 CPP, art. 45–49 D-CPC e art. 34–38 LTF.
- 93 Questa modifica è stata recepita anche nel testo francese («révocation d'une sanction prononcée avec sursis» invece di «révocation d'une sanction»).
- 94 Su questa questione cfr. p. es. Hegnauer 1990, 89–92.
- 95 Cfr. tuttavia p. es. art. 113 cpv. 2 CPP-BE (Gesetz über das Stafverfahren, StrV), cui l'art. 168 è molto probabilmente ispirato e che prevede tuttavia anche la norma secondo cui la parentela adottiva è parificata alla parentela.
- 96 In tal senso cfr. p. es. Peter Metzger 2005, 556: «Stiefverwandte: Personen mit nur einem gemeinsamen Elternteil».
- 97 Sulla nozione di «affinità» (e di «linea retta» e «linea collaterale»), cfr. art. 21 cpv. 1 CC e Henri Deschenaux / Paul-Henri Steinauer 1986, 88–90.
- 98 Nonché delle altre disposizioni, citate più avanti, nelle quali si è sempre utilizzato il termine «ingiustificatamente».
- 99 Per quanto concerne il diritto federale cfr. p. es. art. 157 PPM.
- 100 Art. 92 CPP: «Le autorità possono, d'ufficio o su domanda, prorogare o differire i termini e le udienze da esse fissati. La domanda dev'essere tempestiva e suffragata da pertinenti motivi».
- 101 Cfr. in particolare art. 57 cpv. 2 LParl («[La Commissione parlamentare di redazione] Provvede affinché i testi siano chiari e concisi e si assicura che siano conformi alla volontà dell'Assemblea federale. Bada affinché vi sia concordanza delle versioni nelle tre lingue ufficiali.») e art. 5 cpv. 1 OCREd («Se accerta lacune, imprecisioni o contraddizioni materiali in un testo, la Commissione di redazione può presentare una proposta di modifica alle commissioni incaricate dell'esame preliminare»).
- 102 Cfr. Boll. Uff. 2007 N 1394.
- 103 Cfr. Boll. Uff. 2007 S 829.

Riferimenti bibliografici

- Battaglia, Salvatore, 1961-2002, Grande dizionario della lingua italiana, UTET, Torino.
- Cancelleria federale, 2003, Direttive di tecnica legislativa, Berna.
- Dalia, Andrea Antonio, Ferraioli, Marzia, 2003, Manuale di diritto processuale penale, 5a edizione, Cedam, Padova.
- De Biasio, Giorgio/Foglia, Aldo, 2007, Introduzione ai codici di diritto privato svizzero, Giappichelli, Torino.
- Deschenaux, Henri/Steinauer, Paul-Henri, 1986, Personnes physiques et tutelle, Stämpfli & Cie SA, Berna.
- Egger, Jean-Luc, 2001, «Il nome della legge»: per una semantica dei titoli degli atti normativi nel diritto federale svizzero», in LeGes – Legislazione & Valutazione, Bollettino della Società svizzera di legislazione (SSL) e della Società svizzera di valutazione (SEVAL), anno XII, 2, Berna 2001, pagg. 63-82.

- Egger, Jean-Luc, 2006, «Prolegomeni a un approccio traduttivo dei testi normativi», in *Leges - Legislazione & Valutazione*, Bollettino della Società svizzera di legislazione (SSL) e della Società svizzera di valutazione (SEVAL), anno XVII, 2, Berna 2006, pagg. 171-182.
- Giannozzi, Giancarlo, 1967, voce «reclamo» in: *Il Novissimo Digesto*, UTET, Torino, vol. XIV, pagg. 1064–1067.
- Hegnauer, Cyril, 1990, *Droit suisse de la filiation et de la famille* (art. 328–359 CCS), ed. Stämpfli & Cie SA, Berna.
- Jacometti, Valentina, Pozzo, Barbara, 2006, *Le politiche linguistiche delle istituzioni comunitarie dopo l'allargamento*, Giuffrè, Milano.
- La Nuova Università, 2004, *Le parole del diritto processuale penale*, 3a edizione, Esselibri, Simone, Napoli.
- Levi, Primo, 1985, «Dello scrivere oscuro», in *L'altrui mestiere*, Einaudi, Torino.
- Metzger, Peter, 2005, *Schweizerisches juristisches Wörterbuch*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea-Ginevra-Monaco.
- Morin, Edgar, 1983, *Il metodo. Ordine disordine organizzazione*, Feltrinelli, Milano [trad. ital. della prima parte del primo tomo dell'opera *La Méthode*, ossia *La Nature de la Nature*, 1977].
- Ossola, Carlo, 2004, *L'avenir de nos origines. Le copiste et le prophète*, Editions Jérôme Milon, Grenoble.
- Petralli, Alessio, 2005, «La sentenza nella lingua del giudice. Osservazioni linguistiche su recenti sentenze del Tribunale d'appello e prospettive di studio per il linguaggio giuridico nel Cantone Ticino», in Marco Borghi (a c. di) *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2005, pagg. 211-315.
- Raveglia, Gianpiero, 2005, «L'italiano giuridico nei Grigioni: l'esempio del linguaggio giudiziario «tenor costante prassi» (il punto di vista di un giurista)», in Marco Borghi (a c. di) *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2005, pagg. 111-210.
- Sabatini, Francesco, 1990, *Analisi del linguaggio giuridico. Il testo normativo in una tipologia generale dei testi*, in ISLE, Scuola di scienza e tecnica della legislazione, Corso di studi superiori legislativi 1988-89, CEDAM, Padova.
- Sabatini, Francesco, 2005, «I testi normativi giuridici: un uso prototipico della lingua», in Marco Borghi (a c. di) *Lingua e diritto. La presenza della lingua italiana nel diritto svizzero*, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2005, pagg. 17-25.
- Sabatini, Francesco, Coletti, Vittorio, 2005, *Dizionario della lingua italiana*, Rizzoli, Milano.
- Schweizer, Rainer J., 2007, «Die Sprache als Grundlage des Rechts», in Andreas Lötscher – Markus Nussbaumer (a c. di), *Denken wie ein Philosoph und schreiben wie in Bauer. Sprache, mit der ein Staat zu machen ist*, Schulthess, Zurigo, pagg. 13-33.
- Siracusano, D., Galati, A., Tranchina G., Zappalà E., 2004, *Diritto processuale penale*, Giuffrè editore, Milano.
- Steinauer, Paul-Henri, «Das Gericht, le juge, il giudice? Le principe de l'équivalence des textes légaux dans les trois langues», in C. Chappuis, B. Foëx, L. Thévenoz, *Le législateur et le droit privé*, Colloque en l'honneur du professeur Gilles Petitpierre, 2006, Schulthess, Basilea, pagg. 69-84.
- Ufficio federale di giustizia, 2007, *Guide de législation*, Berna.
- Wimsatt, William K., 1972, «Rima e ragione», in Renzo Cremante, Mario Pazzaglia (a c. di), *La metrica*, Il Mulino, Bologna, pagg. 193-198.105

Zusammenfassung

Mit der Ausarbeitung der neuen Schweizerischen Strafprozessordnung ist eine bedeutende Rechtsvereinheitlichung erreicht worden. Im Ausarbeitungsprozess – namentlich in der Phase der Übersetzung – stellten sich auch zahlreiche Probleme sprachlicher Art. Dieser Beitrag beschreibt die methodologischen Prinzipien, die der Erarbeitung des italienischen Textes zugrunde lagen, und zeigt anhand konkreter Beispiele auf, nach welchen Kriterien zentrale Begriffe und Ausdrücke ausgewählt wurden. An diesem komplexen Text zeigt sich einmal mehr, dass der Vorgang des Übersetzens entscheidend dazu beiträgt, die Klarheit der Bestimmungen zu überprüfen. Das Übersetzen erweist sich damit als Prozess mit hohem Mehrwert.

Résumé

L'élaboration du nouveau Code de procédure pénale fédéral a constitué une œuvre d'unification juridique de grande importance qui a posé de nombreux problèmes linguistiques, notamment en matière de traduction. Le présent article décrit les principes méthodologiques qui ont été appliqués à la rédaction du texte italien et motive, sur la base de quelques exemples concrets, les choix opérés pour les principaux termes et expressions employés dans ce code. Pour un acte législatif aussi complexe, le processus de traduction s'est révélé être une phase décisive pour évaluer la clarté des dispositions légales et il a constitué par conséquent une activité à haute valeur ajoutée.

